



Senato della Repubblica



Camera dei deputati



*Seminario Romano  
s. Caracalla, che corrisponde sulla piazza di S. Ignazio, a Chiesa di S. Maria e Prospetto del Seminario Romano a Part. del Convento del PP. Domenicani*

## **Misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese**

**(Schema di D.Lgs. n. 161)**

**(artt. 1 e 12, L. 23/2014)**

*Maggio 2015*

**XVII LEGISLATURA**

## SENATO DELLA REPUBBLICA:

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - SBILANCIOCU@SENATO.IT -  @SR\_Bilancio

ELEMENTI DI DOCUMENTAZIONE N. 21

SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451

STUDI1@SENATO.IT

## CAMERA DEI DEPUTATI:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento finanze

Tel. 06 6760-9496 - st\_finanze@camera.it -  CD\_finanze

ATTI DEL GOVERNO N. 165

Ha partecipato alla redazione del dossier il seguente ufficio:

*SEGRETERIA GENERALE – Ufficio Rapporti con l'Unione europea*

 066760-2145 –  *cdrue@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

*In copertina: Piazza San Macuto in una stampa d'epoca*

# INDICE

## INTRODUZIONE

- La legge delega .....3
- Il quadro di sintesi.....10

## SCHEDE DI LETTURA

- Articolo 1 (*Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale*) .....23
- Articolo 2 (*Interpello sui nuovi investimenti*) .....28
- Articolo 3 (*Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato*) .....33
- Articolo 4 (*Interessi passivi*) .....42
- Articolo 5 (*Disposizioni in materia di costi black list e di valore normale*) .....45
- Articolo 6 (*Consolidato nazionale*) .....47
- Articolo 7 (*Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti*) .....51
- Articolo 8 (*Disciplina delle controllate e delle collegate estere*) .....59
- Articolo 9 (*Spese di rappresentanza*) .....64
- Articolo 10 (*Liste dei paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list*) .....67
- Articolo 11 (*Sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero*) .....71
- Articolo 12 (*Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato*) .....74
- Articolo 13 (*Perdite su crediti*) .....76
- Articolo 14 (*Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti*) .....81
- Articolo 15 (*Crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero*) .....85
- Articolo 16 (*Disposizione finanziaria*) .....88
- Documenti all'esame delle Istituzioni dell'UE (*a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea*) .....90



# **Introduzione**



## La legge delega

La **legge 11 marzo 2014, n. 23**, conferisce una **delega** al Governo per la realizzazione di un **sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita** da attuare entro **dodici mesi** (26 marzo 2015).

In considerazione dell'elevato numero di previsioni di delega non ancora attuate, e tenuto conto della complessità della materia, il 15 gennaio 2015 la Commissione Finanze della Camera ha avviato l'esame delle proposte di legge A.C. [2729](#) Capezzone e A.C. [2772](#) Causi recanti la **proroga del termine per l'esercizio della delega**. L'articolo 1, comma 2, della legge 24 marzo 2015, n. 34 (di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015), riprendendo sostanzialmente il contenuto di tali proposte, proroga di **tre mesi** il termine per **l'esercizio della delega** (vale a dire fino al **26 giugno 2015**).

Con l'introduzione all'articolo 1 di un **nuovo comma 7-bis** si prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare cada negli ultimi trenta giorni precedenti il termine finale di scadenza della delega, ovvero successivamente a tale termine, operi una **proroga automatica di novanta giorni** del predetto termine di delega (**26 settembre 2015**).

La legge, che persegue l'obiettivo della **riduzione della pressione tributaria** sui contribuenti (articolo 16), si compone di **16 articoli** concernenti i principi generali e le procedure di delega (art. 1); la revisione del catasto dei fabbricati (art. 2); le norme per la stima e il monitoraggio dell'evasione e il riordino dell'erosione fiscale (artt. 3 e 4); la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale (art. 5); la cooperazione rafforzata tra l'amministrazione finanziaria e le imprese, con particolare riguardo al tutoraggio, alla semplificazione fiscale e alla revisione del sistema sanzionatorio (artt. 6-8); il rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo (art. 9); la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali (art. 10); la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e delle imposte indirette (artt. 11-13); la disciplina dei giochi pubblici (art. 14); le nuove forme di fiscalità ambientale (art. 15).

### ***Principi e criteri direttivi***

Nell'esercizio della delega il Governo deve attenersi, oltre che ai singoli criteri direttivi esplicitati in ciascun articolo, al rispetto dei **principi costituzionali**, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione (uguaglianza e capacità contributiva), nonché del **diritto dell'Unione europea**; al rispetto dei principi dello **statuto dei diritti del contribuente**, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di **irretroattività** delle norme tributarie; le nuove norme

devono inoltre essere coerenti con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di **federalismo fiscale**.

**Ulteriori** principi di delega riguardano: la tendenziale **uniformità** della disciplina delle obbligazioni tributarie; il **coordinamento e la semplificazione** degli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti; la coerenza e uniformità dei poteri in materia tributaria; la generalizzazione del meccanismo della **compensazione** tra crediti d'imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico.

### ***La procedura***

Quanto alla procedura per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi, si prevede che le **Commissioni** parlamentari competenti hanno **30 giorni** (prorogabili di altri 20) **per l'espressione del parere**, trascorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato. Si prevede altresì una **procedura rafforzata** analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale: qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo è tenuto a **trasmettere nuovamente** i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifiche. I **pareri definitivi** delle Commissioni competenti per materia sono espressi **entro dieci giorni**, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, nei 18 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, può adottare eventuali **decreti correttivi e integrativi**.

Ai sensi dell'**articolo 1, comma 3**, almeno uno degli schemi dei decreti legislativi deve essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri **entro quattro mesi** dalla data di entrata in vigore della legge (**27 giugno 2014**).

Il Governo è inoltre tenuto a **riferire ogni quattro mesi** alle Commissioni parlamentari competenti in ordine all'attuazione della delega (in sede di prima applicazione **entro due mesi**).

Nei decreti legislativi, il Governo deve provvedere all'introduzione delle nuove norme mediante la **modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche** che regolano le relative materie, provvedendo ad **abrogare espressamente le norme incompatibili** (articolo 1, **comma 9**). Il **comma 10** prevede inoltre l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme necessarie per il **coordinamento formale e sostanziale** con le altre leggi dello Stato e l'**abrogazione** delle norme incompatibili con i nuovi decreti.

### ***Le disposizioni finanziarie***

L'**articolo 16** della legge n. 23 (come riformulato dall' art. 1, comma 11, della legge 23 giugno 2014, n. 89) dispone che dall'attuazione della delega **non**

devono derivare nuovi o **maggiori oneri** a carico della finanza pubblica, **né un aumento della pressione fiscale** complessiva a carico dei contribuenti.

In considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi attuativi e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi, adottati ai sensi della legge delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri.

A tal fine le **maggiori entrate** confluiscono in un apposito **fondo** istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il richiamato **comma 2 dell'articolo 17 della legge di contabilità** stabilisce che le **leggi di delega** comportanti oneri devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una **relazione tecnica**, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Il **comma 1-bis** stabilisce che i decreti legislativi attuativi che recano maggiori oneri entrano in vigore **contestualmente** o successivamente a quei decreti attuativi che recano la necessaria copertura finanziaria.

In sostanza, tale formulazione permette che uno schema di decreto legislativo attuativo recante maggiori oneri per la finanza pubblica possa essere esaminato dalle Commissioni parlamentari per l'emanazione del parere, ma entrerà in vigore nell'ordinamento contestualmente (o successivamente) all'entrata in vigore di un altro schema di decreto attuativo che invece genererà maggiori entrate per la finanza pubblica.

Alla fine la somma degli effetti finanziari di tutti i decreti attuativi della legge delega dovrà essere pari a zero, in quanto diversamente altererebbe in negativo i saldi della finanza pubblica, o finirebbe con l'aumentare la pressione fiscale complessiva a carico del contribuente.

### ***Lo stato di attuazione della delega***

Il 7 agosto 2014 la Commissione VI Finanze ha espresso [parere favorevole](#), con alcune osservazioni e condizioni, sull'[Atto del Governo n. 99](#), recante lo schema di decreto legislativo in materia di **semplificazioni fiscali**. Tra le misure previste nello schema di decreto, si ricorda l'introduzione della **dichiarazione dei redditi precompilata**, la revisione della disciplina concernente i **rimborsi IVA** e lo snellimento degli adempimenti connessi ad **operazioni intracomunitarie** e con i Paesi esteri. Sono semplificati alcuni adempimenti in riferimento alla struttura delle **addizionali regionali e comunali**.

A seguito dell'accoglimento parziale delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, il 30 settembre 2014 il Governo ha ritrasmesso, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo lo schema di decreto ([Atto del Governo n. 99-bis](#)). Rispetto al testo originario, sono state introdotte norme in materia di **società in perdita** e di **responsabilità solidale negli appalti**. E' stata **soppressa** la norma in materia di **società tra professionisti**. Il 16 ottobre 2014 la Commissione ha reso [parere favorevole](#) in ordine a tale ultima formulazione dello schema di decreto. Nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014 è stato pubblicato il [D.Lgs. n. 175 del 2014](#) recante *Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata*.

In attuazione delle disposizioni di delega in materia di **accise** (contenute in particolare nell'**articolo 13, comma 2** della legge delega, e che tra l'altro impegna il Governo a procedere alla semplificazione degli adempimenti, alla razionalizzazione delle aliquote, all'accorpamento o soppressione di fattispecie particolari), il 22 ottobre 2014 è stato reso [parere favorevole](#), con condizioni e osservazione, da parte della VI Commissione Finanze della Camera sull'[atto del Governo n. 106](#), che contiene lo schema di decreto legislativo volto a **ridefinire l'imposizione sui tabacchi**, sui **prodotti succedanei** dei prodotti da fumo e sui **fiammiferi**, contenute essenzialmente nel [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#) (testo unico delle accise). A seguito dell'esame dello [schema 106-bis](#), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la VI Commissione Finanze della Camera in data 25 novembre 2014 ha espresso [parere favorevole](#). Nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2014 è stato pubblicato il [D.Lgs. n. 188 del 2014](#), in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.

L'11 luglio 2014 il Governo ha trasmesso lo schema di decreto legislativo riguardante la **revisione delle Commissioni censuarie** ([Atto del Governo n. 100](#)). Si segnalano, al riguardo, le [audizioni](#) al Senato, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco. Il 6 agosto 2014 la Commissione VI Finanze ha espresso [parere favorevole](#), con alcune osservazioni e condizioni. A seguito dell'esame dello [schema n. 100-bis](#),

trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la VI Commissione Finanze della Camera in data 22 ottobre 2014 ha espresso [parere favorevole](#). Nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2015 è stato pubblicato il [D.Lgs. n. 198 del 2014](#), in materia di composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.

Si segnala che la **legge di stabilità 2015** (legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi 54-89), istituisce, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un **regime forfetario** di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'**aliquota del 15 per cento**. Per accedere al regime agevolato (che costituisce il regime "naturale" per chi possiede i requisiti) sono previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 per il commercio.

La norma sembra dare attuazione **all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge di delega fiscale**, il quale prevede l'istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali **differenziazioni in funzione del settore economico** e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive.

Le disposizioni dell'articolo 1, **commi 629-633**, della medesima legge di stabilità incrementano il numero delle ipotesi di **applicazione del meccanismo di inversione contabile** (*reverse charge*) a fini **IVA**, in particolare estendendo tale sistema anche ad ulteriori ambiti del **settore edile** e del **settore energetico**, al settore della **grande distribuzione**, nonché **alle cessioni di bancali in legno (pallet)**.

Si dispone inoltre che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici l'imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. **split payment**). Pertanto i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'IVA che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all'erario.

La norma sembra dare attuazione **all'articolo 9, comma 1, lettera e), della legge di delega fiscale**, il quale prevede l'introduzione di meccanismi atti a contrastare l'evasione dell'IVA dovuta sui beni e servizi intermedi, facendo in particolare ricorso al meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*), nonché di introdurre il meccanismo della deduzione base da base per alcuni settori.

Infine, l'articolo 1, **commi 634-641**, modificano le modalità di gestione del **rapporto tra fisco e contribuenti**, al fine di **migliorarne** la cooperazione ed aumentare l'adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (cd. **tax compliance**).

In particolare, sono rafforzati i **flussi informativi tra contribuenti e Agenzia delle entrate**; sono modificate le modalità, i termini e le agevolazioni connessi all'istituto del **ravvedimento operoso**, consentendo l'accesso all'istituto anche oltre i termini previsti dalle norme vigenti, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata, con una riduzione automatica delle sanzioni; sono apportate sostanziali **semplificazioni** in materia di **dichiarazione IVA**.

Si ricorda al riguardo che l'**articolo 1, comma 1, lettera b), della legge di delega fiscale** prevede – tra i principi di delega – il coordinamento e la semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l'amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso la previsione di forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli atti di accertamento dei tributi.

Si segnala, infine, che nel **DEF 2015 l'attuazione della delega fiscale** rappresenta una delle venti azioni del *Cronoprogramma* del PNR.

#### **La delega fiscale nel Documento di economia e finanza (DEF) 2015**

Nel DEF il **fisco** rientra tra i cinque settori strategici di intervento dell'**Agenda per la semplificazione 2015-2017**, con l'obiettivo di ridurre i tempi e i costi amministrativi derivanti dagli adempimenti fiscali, a partire dall'attuazione della **dichiarazione precompilata e delle altre misure di semplificazione recentemente approvate**. In tale ambito il Governo punta sulle seguenti azioni principali:

- dichiarazione dei redditi precompilata per dipendenti e pensionati entro aprile 2015;
- dichiarazione dei redditi precompilata con l'indicazione delle spese sanitarie: le spese mediche effettuate presso le farmacie saranno inserite direttamente sulla dichiarazione dei redditi entro aprile 2016;
- presentazione telematica della dichiarazione di successione: dopo una fase sperimentale da avviare entro dicembre 2015, si stima la messa a regime entro dicembre 2017.

Con riguardo alla struttura del sistema tributario, si prefigura – nell'ambito dei programmi di revisione della spesa - la creazione di un sistema di **tracciabilità** telematica delle transazioni commerciali e la razionalizzazione delle **tax expenditure**.

In tale ambito, si preannuncia l'adozione - in attuazione della delega fiscale - di un provvedimento diretto ad **introdurre nel processo di decisione di bilancio la razionalizzazione delle agevolazioni fiscali**. In particolare, il Governo si impegna a predisporre un rapporto annuale sulle detrazioni fiscali da allegare al disegno di legge di bilancio, basato su una relazione programmatica da allegare alla Nota di aggiornamento del DEF. Tale rapporto dovrà identificare le detrazioni non giustificate da esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione al fine di eliminarle o riformarle, salvaguardando tuttavia la tutela dei redditi da lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, e di altre priorità.

Per quanto riguarda la **riforma del catasto**, attraverso l'allineamento dei valori catastali ai valori economici reali il Governo intende correggere i problemi di equità orizzontale e verticale che il sistema attuale ha generato in materia di imposizione di immobili. Il sistema si baserà su due sole classificazioni di fabbricati, "ordinari" e

“speciali”. A ogni unità immobiliare sarà attribuita una rendita e un relativo valore patrimoniale.

In linea con le azioni dell'Agenda digitale, sarà incentivata la progressiva adozione, a partire dal 1° gennaio 2017, della **fatturazione elettronica** e dei metodi di tracciabilità dei pagamenti nei rapporti tra privati. Grazie ai nuovi flussi elettronici incrociabili con le informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, il ruolo dell'Amministrazione finanziaria potrà evolvere verso un modello cooperativo funzionale a fornire un supporto attivo al contribuente anche nella fase pre-dichiarativa, per favorire una spontanea emersione di basi imponibili.

Il Governo si impegna quindi a promuovere un fisco che incentivi l'**attrazione di investimenti esteri**, attraverso - tra l'altro - la riduzione degli adempimenti delle imprese e dei costi amministrativi, consentendo alle imprese di minori dimensioni di determinare il reddito e il valore della produzione netta secondo il criterio di cassa (e non più di competenza), nonché allineando l'aliquota per le società di persone a quella delle società di capitali, con l'intento di rendere neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica.

Per quanto riguarda gli obiettivi di **modernizzazione dell'amministrazione fiscale e tax compliance**, il Documento di economia e finanza ritiene urgente l'approvazione del disegno di legge, all'esame del Senato (A.S. 1719) che comprende l'accordo sottoscritto con gli USA sul *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA), in materia di scambio automatico d'informazioni su basi di reciprocità e l'implementazione del nuovo standard globale, il CRS (*Common Reporting Standard*), introdotto nella legislazione comunitaria con la direttiva 2014/107/UE durante il semestre di presidenza italiana.

Nell'ottica di un rafforzamento delle misure di **contrasto all'evasione e** di un miglioramento della **tax compliance**, il Governo intende:

- i) focalizzare l'azione di controllo sulle diverse macro-tipologie di contribuenti (grandi e medie imprese, piccole imprese e lavoratori autonomi, enti non commerciali, persone fisiche);
- ii) adottare metodologie di intervento differenziate per ciascuna macro-tipologia e coerenti con altrettanto distinti sistemi di analisi e valutazione del rischio di evasione e/o di elusione da sviluppare tenendo anche conto delle peculiarità che connotano ciascuna realtà territoriale ed economica.

Tra gli strumenti proposti per raggiungere i predetti obiettivi, si citano:

- i) la sinergia operativa tra le diverse componenti dell'amministrazione fiscale;
- ii) l'utilizzo sinergico delle banche dati;
- iii) la diffusione degli strumenti di pagamento tracciabili, della fatturazione elettronica, della trasmissione telematica dei corrispettivi;
- iv) una maggiore educazione fiscale.

Il contrasto all'evasione verrà perseguito da un lato rafforzando gli strumenti di controllo, dall'altro ponendo le premesse per il miglioramento del rapporto di fiducia e collaborazione reciproca tra Amministrazione Fiscale e contribuente.

## Il quadro di sintesi

Lo **schema di decreto legislativo n. 161** intende attuare le disposizioni della **legge di delega fiscale** (legge n. 23 del 2014) **concernenti**, in particolare, i **profili di certezza nella determinazione del reddito e della produzione netta** (in sostanza, rispettivamente, delle basi imponibili delle imposte sul reddito e dell'IRAP) per favorire **l'internazionalizzazione degli operatori economici**, contenute principalmente nell'articolo 12 della richiamata legge.

A tal fine il legislatore delegato dovrà applicare le raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea, secondo i seguenti **principi e criteri direttivi**:

- a) introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti, ed estensione del regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma del diritto fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento, nonché alle procedure similari previste negli ordinamenti di altri Stati;
- b) revisione della disciplina impositiva riguardante le operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento all'individuazione della residenza fiscale, al regime di imputazione per trasparenza delle società controllate estere e di quelle collegate, al regime di rimpatrio dei dividendi provenienti dagli Stati con regime fiscale privilegiato, al regime di deducibilità dei costi di transazione commerciale dei soggetti insediati in tali Stati, al regime di applicazione delle ritenute transfrontaliere, al regime dei lavoratori all'estero e dei lavoratori transfrontalieri, al regime di tassazione delle stabili organizzazioni all'estero e di quelle di soggetti non residenti insediate in Italia, nonché al regime di rilevanza delle perdite di società del gruppo residenti all'estero;
- c) revisione dei regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali, degli interessi passivi e di particolari categorie di costi, salvaguardando e specificando il concetto di inerenza e limitando le differenziazioni tra settori economici;
- d) revisione, razionalizzazione e coordinamento della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonché delle norme che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti di proprietà, con l'obiettivo, da un lato, di evitare vantaggi fiscali dall'uso di schermi societari per utilizzo personale di beni aziendali o di società di comodo e, dall'altro, di dare continuità all'attività produttiva in caso di trasferimento della proprietà, anche tra familiari;
- e) armonizzazione del regime di tassazione degli incrementi di valore emergenti in sede di trasferimento d'azienda a titolo oneroso, allineandolo, ove possibile, a quello previsto per i conferimenti.

Lo schema in esame sembra inoltre attuare la legge delega (articolo 9, comma 1, lettera *i*) della legge n. 23 del 2014) nella parte in cui si impegna il Governo a introdurre sistemi di **tassazione delle attività transnazionali** basati su adeguati meccanismi di **stima delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale**.

In attuazione delle suddette prescrizioni, lo schema in esame apporta numerose **modifiche alla vigente disciplina delle imposte sui redditi** (a tal fine novellando in più punti il relativo testo unico, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986), nonché le conseguenti modifiche alla disciplina IRAP (di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997) e, ove necessario, anche alla disciplina in materia di accertamento e ad altre norme speciali.

Dal momento che le norme in commento introducono **complessivamente modifiche agevolative**, si stima che dalla nuova disciplina discendano effetti finanziari in termini di **minori entrate pari a 99,3 milioni di euro per il 2016 e 28 milioni per il 2017 e 40,7 milioni di euro a decorrere dal 2018**.

Alla copertura di detti oneri si provvede mediante i meccanismi all'uopo predisposti dalla stessa legge di delega.

Le **norme** introdotte dallo schema in esame **non hanno la medesima decorrenza**.

In particolare, in deroga alle norme generali sull'efficacia nel tempo delle norme tributarie riferite a tributi periodici (articolo 1, comma 3 dello Statuto del contribuente, legge n. 212 del 2000), si applicano **dal periodo di imposta in corso all'entrata in vigore dello schema in commento**:

- le norme (**articolo 3**) sul sistema di **tassazione dei dividendi esteri**;
- le norme relative alla **deducibilità dei costi *black list*** (**articolo 5, comma 1**);
- le disposizioni sull'applicazione del regime del **consolidato fiscale alle società "sorelle"** (**articolo 6**);
- le modifiche alla disciplina sulle **società controllate e collegate estere** (**articolo 8**);
- le modifiche alle modalità di individuazione dei **paesi a regime fiscale privilegiato** (**articolo 10**);
- l'introdotta disciplina sul **trasferimento intracomunitario di sede all'estero** (**articolo 11**);
- le nuove norme sul **trasferimento di residenza nello Stato** da parte di enti e società commerciali (**articolo 12**);
- le nuove norme in materia di **deducibilità delle perdite sui crediti** (**articolo 13**);
- le novelle alla disciplina del **credito d'imposta per redditi prodotti all'estero** (**articolo 15**)

Trovano invece applicazione dal **periodo d'imposta successivo** a quello in corso alla **data di entrata in vigore dello schema in esame**:

- l'**articolo 4** che ridisciplina il sistema di **interessi passivi**;
- le norme dell'articolo 5 diverse da quelle che hanno modificato la deducibilità dei costi *black list*; In assenza di ulteriori precisazioni, è da presumersi che le altre disposizioni dell'articolo 5 seguano le già richiamate regole generali di efficacia delle norme tributarie nel tempo;
- le norme sulla **determinazione del reddito di società ed enti non residenti (articolo 7)**;
- le modifiche al regime fiscale delle **spese di rappresentanza (articolo 9)**;
- la disciplina della **branch exemption (articolo 14)**.

Inoltre, la disciplina sugli **accordi tra fisco ed imprese aventi attività estera (articolo 1)** trova applicazione posticipata, decorrente dalla **data individuata dalle relative disposizioni secondarie** di attuazione. La normativa sulle **consulenze per i nuovi investimenti (articolo 2)** si applica dalla data di **emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate** di individuazione delle strutture competenti ad effettuare la relativa attività.

Di seguito si dà conto, in sintesi, del contenuto dell'Atto del Governo n. 161 in esame.

L'**articolo 1 dello schema** reca una complessiva revisione degli **accordi tra imprese aventi attività estera ed amministrazione finanziaria**, attualmente disciplinata dal cd. *ruling* di standard internazionale. A tal fine si sostituisce la vigente disciplina (contenuta **nell'articolo 8 del D.Lgs. n. 269 del 2003, abrogato dal comma 1 dell'articolo 1**) con una nuova procedura per la stipula di accordi preventivi con l'amministrazione finanziaria, che viene ricondotta nell'alveo della disciplina generale dell'accertamento, di cui al DPR n. 600 del 1973.

In particolare, con le **modifiche proposte** si estende la procedura di accordo preventivo anche alla definizione dei **valori di ingresso e di uscita in caso di trasferimento della residenza**, come disciplinato dal TUIR, nonché all'attribuzione di **utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato** di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente.

Resta fermo che gli accordi vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi e che precludono all'Amministrazione finanziaria l'esercizio di poteri di controllo ed accertamento per le parti coperte dall'accordo. Rispetto a quanto attualmente previsto dalla disciplina vigente, viene fissata una disciplina transitoria, che si applica al periodo intercorrente tra la data di presentazione dell'istanza e quella

di conclusione dell'accordo: in tale lasso di tempo, il contribuente ha la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso ovvero di presentare dichiarazione integrativa, senza applicazione in entrambi i casi di sanzioni, a condizione che in tale periodo ricorrano le circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo

Si chiarisce poi che, ove gli accordi discendano da altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni, i patti sottoscritti con l'Amministrazione italiana vincolano le parti secondo quanto convenuto con dette autorità, anche a decorrere da periodi di imposta precedenti, purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

L'**articolo 2**, con lo scopo di dare certezza al contribuente in merito ai profili fiscali del piano di investimento che intende attuare, prevede **un'attività di consulenza dell'Agenzia delle entrate relativa ai nuovi investimenti esteri**. In particolare, l'impresa deve presentare un **business plan** nel quale debbono necessariamente essere descritti l'ammontare dell'investimento, i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso, l'incremento occupazionale e i riflessi, anche in termini quantitativi, che l'investimento ha sul sistema fiscale italiano. Su tale documentazione l'**Agenzia delle entrate** svolgerà **un'attività di consulenza e formulerà un parere** valido sotto diversi profili. Per l'accesso all'istituto è prevista una **soglia minima** per l'investimento, che deve essere documentata dal contribuente, che può consistere anche nella ristrutturazione di imprese in crisi qualora ci siano effetti positivi sull'occupazione. L'ammontare dell'investimento si può realizzare in più esercizi: l'Agenzia delle entrate emana un parere motivato entro centoventi giorni, prorogabili di ulteriori novanta, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni. Se il **contribuente dà attuazione al parere reso dall'Agenzia delle entrate**, può accedere, a prescindere dell'ammontare del suo volume d'affari o dei sui ricavi e al ricorrere degli altri requisiti previsti, al regime **dell'adempimento collaborativo**.

L'**articolo 3** dello schema intende ridisciplinare il sistema di **tassazione dei dividendi esteri** e, in particolare, da **Stati aventi un regime fiscale privilegiato**, attualmente disciplinata da diversi articoli del TUIR.

In sintesi, con le norme in esame:

- si **sottopongono integralmente** a tassazione i **solli utili** provenienti da società residenti in "**paradisi fiscali**" relativi al **possesso di partecipazioni dirette** in tali società, o di partecipazioni di controllo in altre società "intermedie" residenti all'estero, che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato, e nei limiti di tali utili;
- ove si dimostri che la società o l'ente non residente da cui provengono gli utili svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale

attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (dunque ricorre alla già richiamata "prima esimente"), si riconosce al soggetto controllante residente in Italia, ovvero alle sue controllate residenti che percepiscono gli utili, un **credito d'imposta** in ragione delle **imposte assolute dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione**, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili;

- si prevede che, per disapplicare la norma che prevede l'imposizione integrale degli utili e delle plusvalenze "provenienti" da società ed enti localizzati in Stati o territori *black list*, il soggetto / socio residente nel territorio dello Stato (anche non titolare di una partecipazione di controllo) deve sempre **dimostrare** che dal possesso delle partecipazioni **non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata**, anche mediante la presentazione di apposito interpello;
- si punisce con una **sanzione amministrativa pecuniaria** la **mancata indicazione**, nella dichiarazione di redditi, di **dividendi e plusvalenze** relativi a partecipazioni in imprese ed enti esteri siti in **Paesi e territori a fiscalità privilegiata**, ove previsto dalla legge. In particolare, tale sanzione è pari al 10 per cento dei proventi non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.

Con l'**articolo 4** dello schema in esame si mira a modificare la normativa in tema di **deducibilità degli interessi passivi**.

Le norme in esame:

- intervengono sulla **definizione del cosiddetto risultato operativo lordo – ROL** per includervi anche i dividendi provenienti dalle società controllate estere;
- **abrogano** la disposizione che consente di calcolare il **limite di deducibilità degli interessi passivi includendo "virtualmente"** nel **consolidato nazionale** anche le **società controllate estere**, in modo da poter tener conto anche del ROL di tali società;
- modificano le norme sulla **deducibilità degli interessi passivi** per i **finanziamenti assistiti da ipoteca**, in favore delle società che svolgono attività immobiliare, specificando che sono destinatarie di tale normativa le **società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare**, ovvero quelle società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione;
- **abrogano** la norma che **limita la deducibilità degli interessi passivi** su titoli obbligazionari negoziati in **paesi non "white list"**, apportando conseguenti modifiche di coordinamento in altre norme.

L'**articolo 5** modifica in più punti la vigente disciplina (contenuta prevalentemente nell'articolo 110 del TUIR) **concernente i costi "black list"**.

Con una prima modifica si consente di **dedurre dall'imponibile** le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in **Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati**, individuati in ragione della **manca di un adeguato scambio di informazioni** con un decreto del **Ministro dell'economia e delle finanze**, entro il **limite del valore normale dei beni e dei servizi acquistati** in base ad operazioni che hanno avuto concreta esecuzione. Con una seconda modifica si elimina la condizione che subordinava la deducibilità di tali costi al fatto che l'impresa estera svolgesse prevalentemente una attività commerciale effettiva. Si chiarisce inoltre che l'indeducibilità delle spese riguarda anche le prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori coi quali non vi è adeguato scambio di informazioni e che sono elencati in apposito decreto ministeriale.

Ai fini della **tassazione** delle plusvalenze e per la determinazione del valore della produzione a fini **IRAP**, per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un **maggior corrispettivo non può essere presunto soltanto sulla base del valore dichiarato** o accertato ai fini **dell'imposta di registro** ovvero ai fini delle **imposte ipotecaria e catastale**.

L'**articolo 6** in coerenza con la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, elimina gli attuali vincoli normativi che non consentono alle **società "sorelle", residenti in Italia o stabili organizzazioni nel territorio dello Stato** di **società** residenti in **Stati UE** (ovvero aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo) con cui l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, di **consolidare le proprie basi imponibili**, previa indicazione, da parte del **soggetto non residente**, della **controllata designata ad esercitare l'opzione**, che assume la qualità di consolidante.

A tal fine (modificando il comma 2 dell'articolo 117 TUIR e aggiungendo due ulteriori commi alla fine dell'articolo) si consente il consolidamento anche da parte delle controllate: in particolare i **soggetti non residenti**, che **non** esercitino in Italia un'attività d'impresa mediante una **stabile organizzazione** nel cui patrimonio sia **compresa la partecipazione in ciascuna società controllata**, e che però risiedano in Stati UE o SEE con cui vi sia effettivo scambio di informazioni, qualora rivestano una forma giuridica analoga ai soggetti IRES residenti (società di capitali ed enti commerciali residenti), possono **designare una società residente nel territorio dello Stato o non residente**, purché controllata e purché abbia specifici requisiti (fissati dall'articolo 120 TUIR) affinché **eserciti l'opzione per la tassazione di gruppo**, congiuntamente con ciascuna società residente o non residente su cui parimenti esercitano il

controllo. Gli enti non residenti controllati possono esercitare l'opzione per il consolidamento in qualità di controllata mediante una stabile organizzazione.

L'**articolo 7** intende modificare le disposizioni vigenti in materia di determinazione del **reddito** derivante da attività esercitate nel territorio dello Stato da parte di **enti non residenti** al fine di attuare le disposizioni della legge deleta e recepire gli orientamenti OCSE in materia.

In sintesi, per quanto riguarda la determinazione del **reddito complessivo IRES delle società e degli enti commerciali non residenti**, si dispone la tassazione su base isolata, senza compensazioni e secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR, dei redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato, con la sola eccezione dei redditi di impresa da stabile organizzazione per i quali viene dettata disciplina specifica.

In particolare, in tema di **reddito attribuibile alla stabile organizzazione**, esplicitamente si prevede che il reddito della stabile organizzazione di società ed enti non residenti sia determinato sulla **base degli utili e delle perdite riferibili alla stabile organizzazione** e secondo le disposizioni previste per i soggetti IRES, di cui alla sezione I, capo II, titolo II del TUIR. La rilevazione del reddito avviene sulla base di un **apposito rendiconto economico** e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili.

Ai fini della determinazione del reddito della stabile organizzazione, si esplicita l'applicazione del principio elaborato in ambito OCSE, che vede la stabile organizzazione quale "*functionally separate entity*", indipendente, distinta e separata dalla casa madre da cui promana.

Viene riformulata anche la normativa sulla determinazione del **reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti**; per effetto delle norme proposte si chiarisce che, per i redditi d'impresa si applicano le specifiche disposizioni previste per i redditi da stabile organizzazione.

L'applicazione del "*functionally separate entity*" è confermata anche ai fini **IRAP**: il valore della produzione netta derivante da una stabile organizzazione è determinato sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili rimandando alle novellate disposizioni del TUIR.

L'**articolo 8** modifica le disposizioni vigenti in materia di società collegate estere, contenute in particolare negli **articoli 167 e 168 del TUIR**, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge delega, che impone al Governo di sottoporre a **revisione** la **disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere**, con particolare riferimento – tra l'altro – al regime di **imputazione per trasparenza** delle società controllate estere e di quelle collegate.

In sintesi, oltre ad allineare la disciplina della trasparenza alle nuove modalità di individuazione dei Paesi e dei territori considerati a fiscalità privilegiata, le norme in commento sostituiscono l'**obbligo di interpello** all'Amministrazione finanziaria, ai fini della **disapplicazione della disciplina CFC** in caso di partecipazioni in imprese estere controllate, **con la facoltà di interpello preventivo**; salvi i casi in cui la disciplina CFC sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, il socio residente controllante deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni estere.

Sono altresì modificate le norme in materia di sanzioni amministrative tributarie, prevedendo l'applicazione di una sanzione amministrativa, pari al 10 per cento del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro, ove l'omissione o incompletezza dichiarativa riguardino la segnalazione relativa alla detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate. La sanzione, nella misura minima, si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo.

L'**articolo 9** definisce i **criteri di deducibilità delle spese di rappresentanza**, fermo restando – come previsto dalla normativa vigente - che il requisito di inerenza è stabilito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Tali spese, ove rispondenti al requisito di inerenza, con le modifiche in commento sono deducibili entro **nuovi limiti di congruità fissati ex lege** e commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo, in misura pari:

- a) **all'1,5 per cento** dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro (contro l'attuale 1,3 per cento);
- b) **allo 0,6 dei ricavi** e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro (in luogo dell'attuale 0,5 per cento);
- c) **allo 0,4 per cento** dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro (in luogo dell'attuale 0,1).

La misura della deducibilità delle spese di rappresentanza può essere stabilita con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce i criteri di inerenza. Tale decreto può, inoltre, elevare il limite di valore dei beni distribuiti gratuitamente le cui spese possono essere dedotte dall'imponibile.

L'**articolo 10** apporta alcune modifiche alle vigenti disposizioni in materia di individuazione dei cd. "**paradisi fiscali**".

In particolare, viene abrogato il sistema vigente (articolo 168-*bis* del TUIR) che dispone l'emanazione di due *white list*: la prima che individua i Paesi e i territori

che consentono un adeguato scambio di informazioni, la seconda che tiene conto, oltre al livello dello scambio informativo, anche dell'effettiva tassazione estera.

Viene conferito al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di individuare, con uno o più decreti, l'elenco degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Le disposizioni di coordinamento introdotte sono poi tese a chiarire che il riferimento ai "regimi fiscali privilegiati" è da intendersi effettuato ai Stati o territori individuati in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti, ai sensi dell'articolo 167, comma 4 TUIR.

**L'articolo 11** apporta modifiche al vigente regime fiscale del **trasferimento intracomunitario di sede all'estero**.

Le norme in esame consentono di sospendere l'applicazione della cd. *exit tax* anche nel caso di **trasferimento**, da parte di **un'impresa non residente** nel territorio dello Stato, di **una parte** o della **totalità degli attivi** collegati ad una stabile organizzazione ed aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, verso altro **Stato appartenente all'Unione Europea** ovvero aderente all'Accordo sullo Spazio Economico. Si ricorda che l'*exit tax* si applica alle imprese commerciali che trasferiscono la residenza all'estero; per tali soggetti, ove il trasferimento comporti la perdita della residenza in Italia ai fini delle imposte sui redditi, esso è tassato come realizzo, al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Inoltre, per effetto delle modifiche in esame, la sospensione dell'*exit tax* si applica anche ai trasferimenti che conseguono indirettamente ad altre operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti), alle condizioni di legge.

**L'articolo 12**, introducendo **l'articolo 166-bis nel TUIR**, regola il trasferimento della **residenza nel territorio dello Stato** da parte di soggetti non residenti che esercitano **imprese commerciali**, prevedendo **regole diverse in base allo Stato di provenienza**.

Si dispone che i soggetti esercenti imprese commerciali e provenienti da **Stati o territori** che consentono un **adeguato scambio di informazioni**, ove si trasferiscano nel territorio dello Stato e acquisiscano la residenza ai fini delle imposte sui redditi, devono assumere quale **valore fiscale** delle attività e delle passività, il **valore normale** delle stesse.

A meno di un **accordo preventivo sul valore normale** stipulato tra l'impresa interessata e l'Amministrazione finanziaria il valore fiscale delle attività e passività trasferite è pari, per le attività, al **minore tra il costo di acquisto**, il valore di bilancio e il valore normale, e al maggiore tra questi per le passività. Si demanda

a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività oggetto di trasferimento.

L'**articolo 13** apporta modifiche al **regime fiscale della deducibilità delle perdite sui crediti**, allo scopo di prendere in considerazione anche gli **accordi, previsti da legislazioni di Stati esteri**, che siano **analoghi** a quelli disciplinati dalla **legge italiana** (segnatamente, dalla legge fallimentare) in materia di **sovraindebitamento e risanamento dei debiti aziendali**.

Sono anzitutto modificati i criteri di individuazione delle sopravvenienze attive tassabili; viene in particolare stabilito che la **rinuncia dei soci ai crediti è considerata sopravvenienza attiva solo** per la **parte che eccede il relativo valore fiscale**. Fermo restando che non sono sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio, si equiparano a tali ipotesi anche le riduzioni effettuate in sede di **procedure estere equivalenti**, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della **partecipazione delle perdite** da parte **dell'associato in partecipazione**.

Le disposizioni in commento distinguono tra procedure di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio (in cui la sopravvenienza attiva è del tutto detassata) e le procedure di concordato di risanamento, in cui non costituisce sopravvenienza attiva solo la parte che eccede le perdite, computate secondo i criteri di legge, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati.

Accanto alle già esistenti ipotesi di deducibilità, le norme in esame rendono **deducibili le perdite su crediti** risultanti da un **piano di rientro dai debiti** (attestato da un professionista e iscritto nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), della legge fallimentare) ovvero quelle rilevanti ove il debitore sia assoggettato a **procedure estere equivalenti** a quelle italiane, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

Viene poi introdotta una specifica disciplina per i **crediti di modesta entità** e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento.

Infine, si chiarisce che la rinuncia dei soci ai crediti non è ammessa in deduzione **nei limiti del valore fiscale** del credito oggetto di rinuncia.

L'**articolo 14** introduce la **cd. branch exemption**, ossia la possibilità che in capo ad **un'impresa residente** nel territorio dello Stato **non assumano rilevanza fiscale gli utili e le perdite realizzati dalle sue stabili organizzazioni all'estero**, da determinarsi in ogni caso con i criteri di cui all'articolo 152 del TUIR ed a specifiche condizioni di legge.

Viene introdotto un **articolo 168-ter nel TUIR**, che consente a un'impresa residente in Italia di esercitare l'opzione per esentare utili e perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero; essa è irrevocabile ed è esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta. Se la stabile organizzazione è localizzata in Stati o territori a **regime fiscale privilegiato**, l'opzione per la *branch exemption* si esercita, relativamente alle stabili organizzazioni site in detti territori, purché ricorrano le "esimenti" previste dalla legge.

L'**articolo 15** apporta alcune modifiche al regime del **credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero**, di cui all'articolo 165 del TUIR, allo scopo di estendere a tutti i contribuenti le disposizioni contenute nei sopra illustrati commi 5 e 6 dell'articolo 165 del TUIR, attualmente riservate ai redditi d'impresa prodotti all'estero tramite una stabile organizzazione. Di conseguenza, si amplia l'ambito operativo delle norme concernenti:

- la detraibilità delle imposte estere nel periodo in cui il reddito estero concorre al reddito complessivo in Italia, purché le medesime imposte estere siano state pagate a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo;
- la possibilità di riporto in avanti ed indietro delle eccedenze di imposta estera rispetto all'imposta italiana.

L'**articolo 16** reca la **stima delle minori entrate** derivanti dal provvedimento in esame, pari a **99,3 milioni di euro per il 2016 e 28 milioni per il 2017 e 40,7 milioni di euro a decorrere dal 2018**.

A tali oneri si provvede mediante riduzione dell'**apposito fondo** istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui all'articolo 16 della legge delega, n. 23 del 2014) volto a **compensare** eventuali **nuovi o maggiori oneri** introdotti da altri decreti di attuazione della delega fiscale.

## **Schede di lettura**



## **Articolo 1** **(Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale)**

L'**articolo 1** dello schema reca una complessiva revisione della disciplina concernente gli **accordi tra imprese aventi attività estera ed amministrazione finanziaria**, attualmente disciplinata dal cd. **ruling di standard internazionale**. A tal fine si sostituisce la vigente disciplina (contenuta **nell'articolo 8 del D.Lgs. n. 269 del 2003, abrogato** dal comma 1 dell'articolo 1) con una nuova procedura per la stipula di accordi preventivi con l'amministrazione finanziaria, che viene ricondotta nell'alveo della disciplina generale dell'accertamento, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973.

Al riguardo la relazione illustrativa chiarisce, al di là della valenza sistematica della riconduzione di tale istituto nell'alveo delle norme generali sui poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria, come tale scelta intenda confermare l'applicabilità della nuova disciplina anche all'IRAP.

In particolare, con le **modifiche proposte** si estende la procedura di accordo preventivo anche alla definizione dei **valori di ingresso e di uscita in caso di trasferimento della residenza**, come disciplinato dal TUIR, nonché all'attribuzione di **utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato** di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente.

Resta fermo che gli accordi **vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi** e che precludono all'Amministrazione finanziaria l'esercizio di poteri di controllo ed accertamento per le parti coperte dall'accordo. Rispetto a quanto attualmente previsto dalla disciplina vigente, viene fissata una **disciplina transitoria**, che si applica al periodo intercorrente tra la data di presentazione dell'istanza e quella di conclusione dell'accordo: in tale lasso di tempo, il contribuente ha la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso ovvero di presentare dichiarazione integrativa, senza applicazione in entrambi i casi di sanzioni, a condizione che in tale periodo ricorrano le circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo.

Si chiarisce poi che, ove gli accordi discendano da altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni, i patti sottoscritti con l'Amministrazione italiana vincolano le parti secondo quanto convenuto con dette autorità, anche a decorrere da periodi di imposta precedenti, purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

Si rammenta che la **legge di delega fiscale (legge n. 23 del 2014)** non reca una specifica indicazione al Governo per la revisione del *ruling* di standard internazionale. Tuttavia le modifiche apportate con le norme in esame si inquadrano nel più generale intento perseguito dal legislatore delegato con lo schema in esame, volto a favorire attraverso misure fiscali l'attività di rilievo internazionale delle imprese italiane e ad attrarre investimenti esteri. In particolare, l'**articolo 12** della legge delega reca i principi e criteri direttivi per l'introduzione di norme volte a ridurre le incertezze nella **determinazione del reddito** e della **produzione netta** e per favorire l'**internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia**, in applicazione delle **raccomandazioni** derivanti dagli organismi internazionali e dalla **Unione Europea**. In particolare si prescrive l'introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, estendendo il regime fiscale oggi previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento; la revisione della disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere; la revisione dei regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali e di particolari categorie di costi; la revisione della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonché delle norme che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti di proprietà; l'armonizzazione del regime di tassazione degli incrementi di valore emergenti in sede di trasferimento d'azienda a titolo oneroso, allineandolo, ove possibile, a quello previsto per i conferimenti.

#### **Il *ruling* di *standard* internazionale**

In estrema sintesi, la vigente procedura del *ruling* di *standard* internazionale, da ultimo modificata dall'**articolo 7 del decreto-legge n. 145 del 2013**, prevede che le imprese possano sottoscrivere accordi con l'Amministrazione finanziaria al fine di predeterminare per via pattizia alcuni elementi (prevalentemente reddituali) che condizionano l'applicazione della tassazione, con vantaggi principalmente connessi alla possibilità di evitare controversie col fisco. Detta procedura può essere utilizzata con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi, delle *royalties* e alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, secondo quanto previsto in materia dall'articolo 162 del TUIR (ai sensi del quale l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato), nonché dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia. Viene a tal fine stipulato un accordo tra l'Agenzia delle entrate e il contribuente, che vincola le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale esso viene stipulato e per i quattro successivi, salvo che intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti.

In base alla normativa comunitaria, l'amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni. La conclusione

dell'accordo limita i poteri di accertamento e ispezione del fisco alle sole questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo. La richiesta di *ruling* è presentata al competente ufficio della Agenzia delle entrate.

Ulteriori disposizioni in materia sono contenute nel provvedimento del 23 luglio 2004 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che individua i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al *ruling* e stabilisce le modalità operative per l'avvio della procedura da parte del contribuente. È ammessa al *ruling* qualunque impresa con attività internazionale residente nel territorio dello Stato, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che, in alternativa o congiuntamente:

- si trovi, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell'articolo 110 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), ovvero in rapporto di controllo diretto o indiretto;
- il cui patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti ovvero partecipi al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;
- abbia corrisposto a o percepito da soggetti non residenti, dividendi, interessi o *royalties*.

Sono altresì ammesse le imprese non residenti che esercitano la propria attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. L'Ufficio Ruling Internazionale, valutata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza ovvero dall'ultimazione dell'ulteriore attività istruttoria necessaria a tal fine, dichiara l'ammissibilità della stessa e invita l'impresa a comparire per l'instaurazione della procedura che si svolge in contraddittorio tra le parti.

Come anticipato, **l'articolo 1 (al comma 2)** introduce nel D.P.R. n. 600 del 1973 **l'articolo 31-ter**, che disciplina gli **accordi preventivi** per le **imprese con attività internazionale**.

Detti accordi preventivi trovano applicazione con principale riferimento ai seguenti ambiti:

- in rapporto alla preventiva definizione, in contraddittorio con l'utente, dei metodi di calcolo dei prezzi di trasferimento infragruppo (cd. *transfer pricing*) di cui al comma 7 dell'articolo 110 TUIR, come già previsto dalla disciplina vigente; con le **modifiche proposte** si estende la procedura di accordo preventivo anche alla definizione dei **valori di ingresso e di uscita in caso di trasferimento della residenza**, rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-*bis* del TUIR, rispettivamente modificato (articolo 11 dello schema) e introdotto (articolo 12 dello schema in esame) dal provvedimento in oggetto. Si rinvia alle relative schede di lettura per approfondimenti;
- attribuzione di **utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato** di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente; anche tale oggetto dell'accordo costituisce un elemento di **novità** rispetto alla disciplina vigente, in rapporto alla nuova disciplina degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni contenuta nello schema in esame;

- **valutazione preventiva** della sussistenza o meno dei **requisiti che configurano una stabile organizzazione** situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 162 del TUIR, nonché dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia. In estrema sintesi, il richiamato articolo 162 TUIR reca i principi e i criteri per l'individuazione di una "stabile organizzazione" di impresa; essa designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato. In particolare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 162, il fatto che un'impresa non residente con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato controlli un'impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o meno attività d'impresa non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell'altra;
- individuazione, nel caso concreto, della disciplina e delle norme, anche di origine convenzionale, concernenti **l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties** e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti (come già previsto dalla disciplina vigente).

Come previsto attualmente, gli accordi vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi (di conseguenza, **cinque periodi d'imposta** in tutto salvo modifiche di fatto e di diritto).

**Rispetto a quanto attualmente previsto dalla disciplina vigente:**

- si chiarisce che **ove gli accordi discendano da altri accordi**, conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, i patti sottoscritti con l'Amministrazione italiana vincolano le parti **secondo quanto convenuto con dette autorità**, anche a decorrere da periodi di imposta precedenti, purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente (nuovo **articolo 31-ter, comma 2**); in tal caso è possibile la **decorrenza dell'accordo dalla data della richiesta**;
- viene fissata una **disciplina transitoria (articolo 31-ter, comma 3)**, applicabile al periodo intercorrente tra la data di presentazione dell'istanza e quella di conclusione dell'accordo: in tale periodo di tempo, il contribuente ha comunque la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso ovvero di presentare dichiarazione integrativa, senza applicazione in entrambi i casi di sanzioni, a condizione che in tale periodo ricorrano le circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo.

Si ricorda che l'istituto del **ravvedimento operoso** e della dichiarazione integrativa sono stati potenziati recentemente dal legislatore fiscale, che con le norme della legge di stabilità 2015 (**articolo 1, commi 637 e ss. gg. della legge n. 190 del 2014**) ha ampliato i termini e le condizioni per avvalersi di tali strumenti di *tax compliance*. Sono stati sostanzialmente modificate le modalità, i termini e le agevolazioni connesse all'istituto del ravvedimento operoso; si può accedere all'istituto del ravvedimento anche oltre i termini previsti dalle norme previgenti, nonché - per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate - a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità in materia di imposte sui redditi e di IVA. Si può dunque usufruire senza limiti di tempo dell'istituto del ravvedimento operoso, con una riduzione automatica delle sanzioni che tanto sarà più vantaggiosa, quanto più vicino il "ravvedimento" sarà al momento in cui sorge l'adempimento tributario. Le norme chiariscono tuttavia che il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali, (**articolo 31-ter, comma 4**), in base alle norme UE l'Amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con le quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.

Anche secondo le norme proposte (**comma 5 dell'articolo 31-ter**), si prevede la richiamata limitazione dei poteri di accertamento del fisco, che valgono per i periodi d'imposta di validità dell'accordo: l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di accertamento e di ispezione soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo.

Resta fermo che la richiesta di accordo preventivo è presentata al competente Ufficio della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con successivo **provvedimento** del Direttore della medesima Agenzia, che definirà altresì le modalità di verifica del rispetto dei termini dell'accordo e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto su cui l'accordo si basa (**articolo 31-ter, comma 6**). Il **comma 7 dell'articolo 31-ter** contiene una disposizione di chiusura e di coordinamento sistematico, con la quale si chiarisce che ogni riferimento alle norme attualmente vigenti deve essere fatto al nuovo articolo del DPR 600/1973 introdotto dalle norme in esame.

La **decorrenza dell'applicazione** delle nuove norme è invece fissata al di fuori dell'articolo 31-ter: il **comma 3 dell'articolo 1** dello schema in commento le posticipa alla **data individuata dalle disposizioni secondarie di attuazione** sopra richiamate, che sostituiscono le norme attuative dell'abrogato articolo 8 (segnatamente, il provvedimento del 23 luglio 2004).

Le norme di attuazione sono emanate entro **novanta giorni** dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in esame.

## **Articolo 2** **(Interpello sui nuovi investimenti)**

L'**articolo 2** introduce nell'ordinamento una **nuova tipologia di interpello**, indirizzato alle **società che effettuano nuovi investimenti**.

La disposizione intende attuare l'articolo 6 della legge n. 23/2014 che al comma 2 delega il Governo, tra l'altro, a prevedere **forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata**. Il comma 6 dell'articolo 6 delega inoltre il Governo a procedere ad una **revisione generale della disciplina degli interpelli**, allo scopo di garantirne una **maggiore omogeneità**, anche ai fini della tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri, procedendo in tale contesto all'eliminazione delle forme di interpello obbligatorio nei casi in cui non producano benefici ma solo aggravii per i contribuenti e per l'amministrazione.

### **L'interpello**

Si rammenta che per "interpello" si intende l'istanza che il contribuente rivolge all'Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in merito all'interpretazione di una norma obiettivamente incerta, relativa a tributi erariali, da applicare a casi concreti e personali.

Esistono quattro tipologie di interpello, con elementi comuni (relativi all'istanza) e modalità di presentazione diversa secondo la finalità perseguita.

**L'interpello ordinario** consente a ogni contribuente di chiedere un parere riguardo un caso concreto e personale al quale applicare una norma tributaria di incerta interpretazione. Esso è previsto dall'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), in base al quale le istanze di interpello ordinario sono finalizzate ad ottenere il parere dell'Agenzia delle entrate in merito all'interpretazione di una norma tributaria obiettivamente incerta rispetto ad un caso concreto e personale, prima di porre in essere il relativo comportamento fiscale. La risposta deve essere notificata o comunicata al contribuente, anche telematicamente, entro 120 giorni dalla corretta presentazione e sottoscrizione dell'istanza. Se l'Agenzia non si pronuncia, si forma il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa indicata dal contribuente. Il parere espresso dall'Agenzia non vincola il contribuente, che può decidere di non uniformarsi. Gli uffici dell'Agenzia, invece, salva la possibilità di rettificare il parere, non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi dal contenuto della risposta fornita in sede di interpello, nel presupposto che i fatti accertati coincidano con quelli rappresentati nell'istanza. Se, invece, quanto emerge in sede di controllo non coincide con la descrizione dei fatti contenuta nell'istanza, la risposta all'interpello non produce effetti vincolanti per l'Agenzia. Nella procedura di interpello ordinario rientrano anche le istanze finalizzate a ottenere un parere favorevole sulla continuazione del consolidato nazionale a seguito di talune operazioni straordinarie che, in genere, determinano l'interruzione della tassazione di gruppo (articolo 124, comma 5, del Tuir); le istanze dirette a ottenere un parere favorevole sull'accesso al consolidato mondiale (articolo 132 del Tuir); le

istanze di cui all'articolo 113 del Tuir, mirate ad ottenere la disapplicazione del regime di cui all'articolo 87 del Tuir, con riferimento alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi realizzati per il recupero dei crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria (articolo 4, comma 3, decreto del Ministro del Tesoro n. 242632/1993); le istanze di cui all'articolo 1, comma 55, della legge n. 244/2007, finalizzate a dimostrare, da parte delle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, il possesso degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 244/2007, necessari per escludere l'applicazione del limite di utilizzazione dei crediti d'imposta previsti *ex lege*.

**L'interpello sulle società estere controllate** - *Controlled foreign companies* (Cfc) consente al soggetto residente di dimostrare preventivamente la sussistenza dei presupposti per ottenere la disapplicazione della normativa sulle imprese estere partecipate, relativamente a ciascuna controllata estera (articolo 167 TUIR). Attraverso l'istanza di interpello Cfc, il soggetto residente dimostra preventivamente, fornendo le informazioni necessarie e allegando idonea documentazione, la sussistenza dei presupposti per ottenere la disapplicazione della normativa sulle imprese estere partecipate, relativamente a ciascuna controllata estera. La presentazione dell'istanza di interpello Cfc è prevista anche in relazione ad altre ipotesi, comunque collegate a rapporti tra contribuenti nazionali e società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (articolo 168-bis del Tuir): interpello in materia di utili da partecipazione (articolo 47, comma 4, del Tuir); interpello sulle plusvalenze da partecipazioni (articolo 68, comma 4, del Tuir); interpello concernente la *participation exemption* (articolo 87 del Tuir); interpello in materia di dividendi (articolo 89 del Tuir).

**L'interpello antielusivo** consente di acquisire un parere favorevole su diverse operazioni e sulla classificazione di spese alle quali si riferiscono le disposizioni antielusive (ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 413/1991). Riguarda, pertanto, casi e situazioni in cui possono trovare applicazione le disposizioni antielusive contenute negli articoli 37, comma 3, e 37-bis del D.P.R. 600/1973, e quando si tratta di classificare determinate spese tra quelle di pubblicità/propaganda o di rappresentanza. Trascorsi 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, il contribuente a cui non è stata fornita risposta può diffidare l'Agenzia; decorsi ulteriori 60 giorni dalla presentazione della diffida, si forma il silenzio assenso in relazione alla soluzione prospettata dal contribuente. Questa procedura di interpello si applica anche ai casi inerenti la deducibilità dei costi derivanti da operazioni tra soggetti residenti e soggetti domiciliati in territori con regimi fiscali privilegiati. Infatti, le disposizioni dettate dai commi 10 e 12-bis dell'articolo 110 del Tuir possono essere disapplicate nel caso in cui l'impresa residente provi che le imprese estere svolgano prevalentemente un'attività commerciale effettiva o, in alternativa, che le operazioni effettuate rispondano a un effettivo interesse economico e che le stesse abbiano avuto concreta esecuzione. Tali prove possono essere fornite dal contribuente in sede di controllo o in via preventiva, inoltrando all'Agenzia delle Entrate l'istanza di interpello antielusivo.

**L'interpello disapplicativo** consente di dimostrare che, per determinate operazioni, non sussistono gli elementi di elusività contrastati da specifiche norme dell'ordinamento tributario, delle quali si chiede pertanto la disapplicazione. L'istanza è presentata allo scopo di disapplicare una norma antielusiva che, in linea di principio, trova applicazione in riferimento alla fattispecie prospettata, limitando deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, ecc. A tal fine, il contribuente deve provare che nella situazione concreta non possono realizzarsi gli effetti elusivi che la norma intende evitare (articolo 37-bis, comma

8, del D.P.R. 600/1973). L'istanza va presentata preventivamente, ossia prima della dichiarazione dei redditi che accoglie gli effetti del comportamento oggetto dell'interpello.

A differenza dell'istituto dell'interpello finalizzato alla soluzione di casi concreti e personali, la **consulenza giuridica** si occupa dell'individuazione del corretto trattamento fiscale di fattispecie riferite a problematiche di carattere generale, prospettate anche nel corso di attività di controllo o in sede di esame di istanze di rimborso o di autotutela

L'**articolo 2 in commento**, con lo scopo di dare **certezza al contribuente** in merito ai profili fiscali del piano di investimento che intende attuare, richiede che sia presentato un **business plan** nel quale debbono necessariamente essere decritti l'ammontare dell'investimento, i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso, l'incremento occupazionale e i riflessi, anche in termini quantitativi, che l'investimento ha sul sistema fiscale italiano. Su tale documentazione l'Agenzia delle entrate svolgerà un'attività di consulenza e formulerà un **parere** sotto diversi profili. Per l'accesso all'istituto è prevista una **soglia minima** per l'investimento, che deve essere documentata dal contribuente, che può consistere anche nella ristrutturazione di imprese in crisi qualora ci siano effetti positivi sull'occupazione. L'ammontare dell'investimento si può realizzare in più esercizi: l'Agenzia delle entrate emana un parere motivato entro centoventi giorni, prorogabili di ulteriori novanta, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni. Se il contribuente dà attuazione al parere reso dall'Agenzia delle entrate, può accedere, a prescindere dell'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi e al ricorrere degli altri requisiti previsti, al regime dell'adempimento collaborativo.

In merito si rammenta che l'**Atto del Governo n. 163**, attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, al titolo III contiene la disciplina del **regime dell'adempimento collaborativo**, istituito con la finalità di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra l'amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale. Per accedere al nuovo regime dell'adempimento collaborativo è necessario che il contribuente sia dotato di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ovvero il rischio di operare in violazione di norme o di principi tributari.

Il rilascio della risposta all'interpello non pregiudica il diritto dell'investitore, che non intenda avvalersi delle procedure sopra indicate, di conoscere successivamente il parere dell'Agenzia delle entrate su questioni diverse da quelle oggetto dell'interpello in esame, utilizzando altri istituti del nostro ordinamento.

Il **comma 1 dell'articolo 2** individua i destinatari della norma nelle **imprese che intendono effettuare investimenti** nel territorio dello Stato, purché pari o

superiori a **trenta milioni di euro** e purché aventi **significative e durature ricadute sull'occupazione**.

Detti soggetti possono presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello in merito a:

- trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali **operazioni straordinarie** che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda;
- valutazione preventiva circa l'eventuale **assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione**, sussistenza delle condizioni per la **disapplicazione di disposizioni antielusive** e **accesso ad eventuali regimi** o istituti previsti dall'ordinamento tributario.

Si chiarisce che, con riferimento ai tributi non di competenza dell'Agenzia delle entrate, quest'ultima provvederà ad inoltrare la richiesta dell'investitore agli enti di competenza che renderanno autonomamente la risposta.

L'Agenzia delle entrate (**articolo 2, comma 2**) rende una **risposta scritta e motivata** entro centoventi giorni, prorogabili, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni, di ulteriori novanta giorni, che decorrono dalla data di acquisizione di dette informazioni. La risposta è basata sul **piano di investimento** e su tutti gli ulteriori elementi informativi forniti dall'investitore, anche su richiesta dell'Agenzia delle entrate, a seguito di interlocuzioni con la parte interessata.

Ove necessario, l'Agenzia delle entrate può accedere, previa intesa con il contribuente, presso le sedi di svolgimento dell'attività dell'impresa, in tempi concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori. Analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di interpello, ove l'Agenzia non risponda in termini si intende che l'Amministrazione finanziaria concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

Il **comma 3** chiarisce che il **contenuto della risposta** (ancorché implicita ai sensi del comma 2) **vincola l'Amministrazione finanziaria** e resta valido finché restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali è stata resa o desunta la risposta. La sanzione per eventuale violazione di tale norma è la **nullità di ogni atto** di qualsiasi genere, anche di carattere impositivo o sanzionatorio, emanato dall'Amministrazione finanziaria in difformità a detto contenuto.

Il contribuente che dà esecuzione alla risposta, a prescindere dall'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi, può accedere all'istituto **dell'adempimento collaborativo** già menzionato, al ricorrere degli altri requisiti previsti dalla legge.

Il **comma 4** affida all'Agenzia delle entrate il compito di verificare l'assenza di mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini del rilascio della risposta, nonché e la corretta applicazione delle indicazioni date nella stessa mediante l'utilizzo degli ordinari poteri istruttori. Resta fermo l'esercizio degli ordinari poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria esclusivamente in relazione a questioni diverse da quelle oggetto del parere.

Ai sensi del **comma 5**, l'Agenzia delle entrate pubblica annualmente la **sintesi delle posizioni interpretative** rese ai sensi del presente articolo che possano avere generale interesse (vedi interpello).

Infine, il **comma 6** affida a un **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il compito di individuare le modalità applicative dell'interpello previsto dal presente articolo. Con **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro sono individuate le strutture competenti al rilascio della risposta ed alla verifica della corretta applicazione della stessa.

In ordine all'applicazione delle nuove norme, essa è fissata alla data di **emanazione del provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate di individuazione delle strutture competenti (**comma 7**).

### **Articolo 3** ***(Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato)***

L'**articolo 3** dello schema intende ridisciplinare il sistema di **tassazione dei dividendi esteri** e, in particolare, da **Stati aventi un regime fiscale privilegiato**, attualmente disciplinata da diversi articoli del TUIR.

La norma in commento appare attuativa dell'**articolo 12, comma 1, lettera b) della legge delega** (n. 23 del 2014) il quale, per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, delega il governo a revisionare la **disciplina impositiva** riguardante le **operazioni transfrontaliere**, con particolare riferimento – tra l'altro - al regime di **rimpatrio dei dividendi provenienti dagli Stati con regime fiscale privilegiato**.

In sintesi, con le norme in esame:

- si sottopongono integralmente a tassazione i soli utili provenienti da società residenti in "paradisi fiscali" relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società, o di partecipazioni di controllo in altre società "intermedie" residenti all'estero, che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato, e nei limiti di tali utili;
- ove si dimostri che la società o l'ente non residente da cui provengono gli utili svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (dunque ricorre alla già richiamata "prima esimente"), si riconosce al soggetto controllante residente in Italia, ovvero alle sue controllate residenti che percepiscono gli utili, un **credito d'imposta** in ragione delle **imposte assolute dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione**, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.
- si dispone che, per disapplicare la norma che prevede l'imposizione integrale degli utili e delle plusvalenze "provenienti" da società ed enti localizzati in Stati o territori *black list*, il soggetto / socio residente nel territorio dello Stato (anche non titolare di una partecipazione di controllo) deve sempre dimostrare che dal possesso delle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata, anche mediante la presentazione di apposito interpello;
- viene punita con una sanzione amministrativa pecuniaria la mancata indicazione, nella dichiarazione di redditi, di dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni in imprese ed enti esteri siti in paesi e territori a fiscalità privilegiata, ove previsto dalla legge. In particolare, tale sanzione è pari al 10

per cento dei proventi non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.

### ***Trasparenza e utili percepiti dalle società estere***

Si ricorda che il regime della **trasparenza** sulle società estere controllate e collegate è attualmente contenuto negli articoli 167 e 168 del TUIR.

Ai sensi del citato articolo 167, ove un soggetto residente in Italia controlli, direttamente o indirettamente, un'impresa residente o localizzata in uno Stato o territorio "a fiscalità privilegiata", i redditi conseguiti dalla partecipata estera sono tassati separatamente **per trasparenza** in capo al socio residente, dopo che essi sono stati ricalcolati secondo le disposizioni ordinarie per la determinazione del reddito d'impresa (disciplina sulle cd. **controlled foreign companies**, o *CFC rule*). Non vi è tassazione per trasparenza se il soggetto controllante residente chiede e ottiene - presentando interpello - la disapplicazione della disciplina *CFC*. L'ordinamento consente la disapplicazione a due condizioni, operanti in modo autonomo e indipendente l'una dall'altra, che sono state modificate da ultimo dall'articolo 13 del decreto legge n. 78/2009.

La prima condizione sussiste ove il soggetto controllante residente dimostri che la partecipata estera svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento (articolo 167, comma 5, lettera a)). Per la dimostrazione della prima esimente, il socio residente nel territorio dello Stato deve provare il radicamento della propria partecipata nel Paese o territorio estero di insediamento. Il comma 5-*bis* dell'articolo 167 - introdotto dal DL 78/2009 - dispone che questa condizione non può essere invocata quando i proventi della società estera sono costituiti per oltre il 50% da *passive income* o derivano dalla prestazione di servizi infragruppo.

La seconda "esimente" si ha quando il soggetto controllante residente dimostra che dal possesso delle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*.

L'articolo 13 del D.L. 78/2009 ha altresì introdotto nell'articolo 167 del TUIR i commi 8-*bis* e 8-*ter*, che non si applicano alle società estere collegate di cui al successivo articolo 168. Il comma 8-*bis* estende la disciplina *CFC* ai soggetti controllati esteri localizzati in Stati o territori compresi nella cosiddetta *white list*, che beneficiano di una tassazione inferiore di oltre la metà rispetto a quella cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia e che abbiano conseguito in prevalenza *passive income* o proventi derivanti dalla prestazione di servizi infragruppo. Qualora si verificano entrambe le condizioni indicate dal comma 8-*bis*, il comma 8-*ter* assicura comunque al socio controllante residente la possibilità di dimostrare, mediante procedura di interpello, che la propria controllata estera non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

L'articolo 168 estende il criterio di imputazione per trasparenza - salvo quanto disposto al citato comma 8-*bis* - anche alle ipotesi di collegamento, ossia al caso in cui il soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20 per cento agli utili di un'impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori

con regime fiscale privilegiato; tale percentuale è ridotta al 10 per cento nel caso di partecipazione agli utili di società quotate in borsa. Tale norma non si applica per le partecipazioni in soggetti non residenti negli Stati o territori predetti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati. La legge (articolo 168, commi 2 e 3 ) fissa contestualmente i criteri per la determinazione forfettaria dei redditi del soggetto non residente oggetto di imputazione.

Come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 51/E del 6 ottobre 2010, la disciplina degli **utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata** è in linea generale **contenuta negli articoli 47, comma 4 e 89, comma 3, del TUIR** (così come modificati dall'articolo 36 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223) relativi rispettivamente al regime di imposizione dei dividendi percepiti dai soggetti IRPEF e all'imposizione dei dividendi percepiti dai soggetti IRES.

A prescindere dalla natura della partecipazione detenuta (qualificata o non qualificata), tali disposizioni prevedono una **deroga** all'ordinaria disciplina di tassazione degli utili da partecipazione, assoggettando ad **imposizione integrale**, anziché parziale, **gli utili provenienti da società o enti localizzati in Paesi o territori aventi regime fiscale privilegiato** a meno che gli stessi non siano già stati imputati al socio, per trasparenza, ai sensi degli articoli 167, comma 1, e 168 del TUIR, ovvero sia stata data dimostrazione, in seguito all'esercizio di interpello - secondo le modalità del comma 5, lett. b) del medesimo articolo 167 - che dalle partecipazioni non è stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati. Il legislatore intende comprendere nell'ambito applicativo dei citati articoli anche gli utili distribuiti da una società *conduit* europea, ma provenienti da Paesi o territori a fiscalità privilegiata.

L'Agenzia ha chiarito, con specifico riferimento alle società, che il descritto regime di imposizione integrale si applica anche nel caso di dividendi distribuiti da società *conduit* "figlie" - ai sensi della Direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, n. 90/435/CE (cosiddetta direttiva madri e figlie) - della società italiana che percepisce i dividendi, quando la fattispecie considerata ricade nell'ambito applicativo dell'articolo 1, comma 2, della citata direttiva. La norma appena richiamata prevede, infatti, che la direttiva madri e figlie non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi. Al riguardo, peraltro, si ricorda che la sentenza della Corte di Giustizia relativa alla causa C-196/04 (c.d. Cadbury-Schweppes) tende a riconoscere (punto 55) la legittimità delle norme antiabuso nazionali nei limiti in cui le stesse abbiano "lo scopo di ostacolare comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiali, prive di effettività economica e finalizzate ad eludere la normale imposta sugli utili" societari. Nella predetta pronuncia viene, altresì, precisato che "la constatazione dell'esistenza di una tale costruzione, richiede (...) oltre ad un elemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio fiscale, elementi oggettivi dai quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dall'ordinamento comunitario, l'obiettivo perseguito dalla libertà di stabilimento (n.d.r. vale a dire l'esercizio effettivo di un'attività economica in un altro Stato membro) non è stato raggiunto" (cfr. sentenza Cadbury-Schweppes, punto 64).

La vigente disciplina nazionale adotta **l'approccio case by case** raccomandato da una consolidata giurisprudenza dalla Corte europea, in quanto nell'articolo 89, comma 3, del TUIR è espressamente prevista la possibilità di presentare istanza di **interpello** per ottenere la disapplicazione del regime di tassazione integrale dei dividendi, previa

dimostrazione che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre rilevato come l'applicazione del regime di tassazione integrale degli utili *black list* non presenti particolari problemi operativi nell'ipotesi di *holding* intermedie - qualificabili come mere *conduit company* - che posseggono partecipazioni esclusivamente in società *black list*, per le quali l'intero utile distribuito è generato nel paradiso fiscale in cui sono localizzate le partecipate, ma come vi siano maggiori difficoltà nell'ipotesi di *holding* o società *conduit* che detengono partecipazioni anche in società residenti in Paesi considerati a fiscalità ordinaria o che non si limitano alla mera detenzione di partecipazioni ma svolgono esse stesse un'effettiva attività economica; in tali casi si pone il problema di individuare la fonte degli utili erogati, individuando alcuni criteri operativi in mancanza di un criterio espresso previsto dal legislatore: in particolare, si ritiene che la società *conduit* debba documentare di volta in volta la provenienza degli utili (se da Stati o territori a fiscalità privilegiata, o meno) distribuiti al socio residente.

Inoltre, la Circolare n. 51/E ha chiarito i rapporti esistenti tra la disciplina CFC e quella delle società estere controllate (articoli 167 e 168 del TUIR) nell'ipotesi in cui tra la società residente e quella localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata sussista un rapporto di controllo o di collegamento qualificato. Il coordinamento tra la disciplina CFC e quella prevista dalle norme in esame è assicurato dall'articolo 167, comma 7, TUIR ai sensi del quale "gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 (le società controllate residenti in Paesi o territori *black list*) non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti".

La disposizione ha la finalità di evitare la doppia imposizione sugli utili distribuiti dalla CFC nell'ipotesi in cui il suo reddito sia stato precedentemente tassato per trasparenza in capo al socio italiano, previa rideterminazione dello stesso secondo le disposizioni fiscali italiane.

Coerentemente con la citata finalità, l'imposizione per trasparenza del reddito della partecipata *black list* esaurisce il prelievo fiscale in relazione al medesimo reddito: in altri termini, se gli utili distribuiti dalla CFC originano da un reddito precedentemente tassato per trasparenza in capo al socio italiano, gli stessi non vanno nuovamente tassati in capo al medesimo soggetto. Viceversa, nell'ipotesi in cui oggetto di distribuzione siano utili provenienti da riserve pregresse, vale a dire da riserve di utili costituite in periodi d'imposta in cui non c'è stata alcuna tassazione per trasparenza, gli stessi concorrono alla determinazione del reddito imponibile per l'intero ammontare ai sensi degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del TUIR.

Concorrono, comunque, per l'intero ammontare alla formazione del reddito imponibile del socio residente i dividendi provenienti da una sua partecipata estera nei confronti della quale sia stata ottenuta la disapplicazione della *CFC rule* a seguito della dimostrazione della "prima esimente".

Diversamente, a norma dei più volte menzionati articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, sono tassati solo per il 5 per cento del loro ammontare i dividendi provenienti da una società in relazione alla quale sia avvenuta la dimostrazione che "siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87" del TUIR. Tale prova va fornita mediante interpello da presentarsi secondo le modalità di cui all'articolo 167, comma 5, lettera b) del TUIR e ha ad oggetto la dimostrazione che "dalle partecipazioni non sia stato conseguito, fin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi..." in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

In altri termini, nel caso in cui, in sede di interpello CFC, l'Amministrazione finanziaria non rilevi la sussistenza della seconda esimente, tale risposta negativa produce effetti anche ai fini della disciplina fiscale applicabile ai dividendi provenienti dalla medesima CFC.

Viceversa, l'eventuale parere favorevole in merito alla sussistenza della citata esimente rileva anche ai fini della disciplina dei dividendi provenienti da società *black list*, ma solo a condizione che l'Amministrazione finanziaria riscontri, in concreto, la sussistenza dell'ulteriore requisito previsto per la disapplicazione del regime di cui agli articoli 47, comma 4, o 89, comma 3, del TUIR (e, cioè, che l'effetto di delocalizzazione dei redditi nel paradiso fiscale non è stato conseguito "sin dall'inizio del periodo di possesso" delle partecipazioni).

Come evidenziato dalla dottrina (*Tassabilità dei dividendi provenienti indirettamente da "black list": problematiche applicative* - di Marco Bargagli e Marco Thione, in "il fisco" n. 23 del 6 giugno 2011, pag. 1-3656), le disposizioni così introdotte hanno ingenerato **problematiche applicative** sia in capo all'Amministrazione finanziaria, nell'espletamento dei suoi poteri istruttori, sia in capo al contribuente nazionale ispezionato. In particolare, i principali nodi operativi riguardano il rapporto con la disciplina delle "*controlled foreign companies* – CFC" (articolo 167 del TUIR), sul quale è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la richiamata circolare n. 51/E: in relazione al caso di utili formati da proventi di diversa natura e provenienza, la società intermedia *conduit* dovrà documentare di volta in volta la provenienza degli utili distribuiti al socio residente. Il contribuente dovrà, altresì, fornire idoneo dettaglio anche nel caso in cui le riserve di utile della *legal entity* estera intermedia, che vengono distribuiti alla casa madre italiana, si siano formate in differenti esercizi d'imposta, sia con proventi derivanti da controllate residenti in Paesi "*black list*", sia in Paesi a fiscalità ordinaria. In mancanza di adeguato supporto documentale che fornisca la provenienza dell'utile, nonché l'esercizio di formazione della provvista, si ritengono distribuiti al socio italiano, in via prioritaria e fino a concorrenza, gli utili di provenienza dal Paese a fiscalità privilegiata. Infine, la dottrina evidenzia che vi sono ulteriori problemi di natura istruttorio/informativa rilevabili in ragione della necessità di individuare la provenienza dei dividendi, la natura degli stessi e la data di formazione delle riserve che vengono distribuite: nel caso di strutture partecipative molto articolate, l'analisi potrebbe rivelarsi complessa.

In particolare il **comma 1, alla lettera a)**, sostituisce il primo periodo del menzionato articolo 47, comma 4 del TUIR.

Le norme proposte **intendono sottoporre integralmente a tassazione** i soli **utili**, provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, **relativi** al possesso di **partecipazioni dirette** in tali società, o di **partecipazioni di controllo** - anche di fatto, diretto o **indiretto** - in **altre società** "intermedie" residenti all'estero, che conseguono **utili** dalla **partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato**, e **nei limiti di tali utili**.

La relazione illustrativa evidenzia tale limitazione trova fondamento nel fatto che soltanto in queste ipotesi il socio italiano è in grado di conoscere la provenienza degli utili e di agire come *dominus* dell'investimento partecipativo nella società di *black list*.

La relazione illustrativa chiarisce altresì che, nel caso di disapplicazione della disciplina CFC per il ricorrere della sopra richiamata “prima esimente”, si verifica un effetto distorsivo, determinato dal mancato riconoscimento al socio di controllo residente nel territorio dello Stato - ovvero alle sue controllate residenti che percepiscono gli utili - di un credito per le imposte assolte dal soggetto partecipato estero nello Stato o territorio di localizzazione, da detrarre dall'imposta italiana dovuta sull'utile percepito. In sostanza, il socio di controllo in tale ipotesi subisce una tassazione, ove rimpatri gli utili, più onerosa di quella che avrebbe subito qualora avesse tassato per trasparenza il reddito della partecipata *black list*. In quest'ultima ipotesi, infatti, dall'imposta italiana dovuta su reddito della CFC avrebbe potuto detrarre le imposte pagate nello Stato estero dal soggetto controllato e, in caso di distribuzione, i relativi utili non avrebbero concorso alla formazione del suo reddito complessivo. Analogo effetto si verifica in caso di realizzo della plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione che, non godendo della cd. *participation exemption*, concorre alla formazione del reddito complessivo del socio italiano per l'intero importo, senza usufruire di alcun credito a fronte delle imposte assolte dal soggetto partecipato *black list*. Al fine di ovviare a tali fenomeni distorsivi, le norme proposte riconoscono al socio di controllo residente nel territorio dello Stato- ovvero alle sue controllate residenti - un credito d'imposta ai sensi dell'art. 165 del TUIR sugli utili percepiti e sulle plusvalenze realizzate. Il credito d'imposta spetta al socio pro-quota, ossia in proporzione alla sua quota di partecipazione e al periodo di detenzione.

Con le **modifiche** all'articolo 47, comma 4, in ossequio alle nuove norme che presiedono all'individuazione dei regimi fiscali privilegiati (per cui si veda anche la scheda relativa all'articolo 10 dello schema in esame), in primo luogo si chiarisce che per **Stati o territori a regime fiscale privilegiato**, utili per individuare i criteri di tassazione degli utili, si intendono quelli inclusi nel provvedimento o nel decreto emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4 TUIR (come modificato e integrato dalla legge di stabilità 2015, legge n. 190 del 2014) e non più gli Stati o i territori non inclusi nelle *white list* di cui all'articolo 168-*bis* del TUIR.

L'articolo 167, comma 4 considera “privilegiati” i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di **tassazione sensibilmente inferiore** a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti. Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si considerano, in ogni caso, privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali.

Le norme in esame chiariscono un ulteriore punto relativo agli utili percepiti dagli stati *black list*: ove si dimostri che la società o l'ente non residente da cui provengono gli utili svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (dunque ricorre alla già richiamata “prima esimente”), si riconosce al soggetto controllante residente in Italia, ovvero alle sue controllate residenti che

percepiscono gli utili, un **credito d'imposta**, ai sensi dell'articolo 165 TUIR (anch'esso modificato dalle disposizioni in esame, per cui si veda la scheda di lettura dell'articolo 15), in ragione delle **imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione**, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. La disposizione intende dunque evitare fenomeni distorsivi.

Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo.

Se nella dichiarazione è stato omesso solo il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione, anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 TUIR (ovvero che non è stato conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati) ma non abbia presentato istanza di interpello, ovvero non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri con regimi privilegiati deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente. Ove l'indicazione manchi o sia incompleta, le norme propongono l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 10 per cento dei dividendi conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 ed un massimo di 50.000 euro (ai sensi dell'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introdotto dal comma 3 dell'articolo in esame).

La **lettera b)** del **comma 1** apporta diverse modifiche all'articolo 68 TUIR, nella parte in cui esso disciplina la tassazione delle **plusvalenze di fonte estera**.

Il **n. 1) della lettera b)** anzitutto apporta modifiche di coordinamento alla norma, al fine di sostituire il riferimento ai paesi "non *white list*" con l'indicazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi del richiamato articolo 167, comma 4.

Analogamente a quanto previsto per i dividendi, al fine di far valere l'intento non elusivo, si impone al socio residente in Italia che non ha presentato interpello o non ha ricevuto risposta favorevole **l'obbligo di indicare la percezione di plusvalenze** derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato nella dichiarazione dei redditi; nei casi di mancata o incompleta indicazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 10 per cento dei proventi dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 ed un massimo di 50.000 euro (ai sensi dell'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introdotto dal comma 3 dell'articolo in esame).

Il **n. 2 della lettera b)** aggiunge il **comma 4-bis all'articolo 68**, che attribuisce il sopra richiamato credito d'imposta anche per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, in presenza della "prima esimente", in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze.

La **lettera c)** del comma 1 modifica l'articolo 86 del TUIR aggiungendovi un **comma 4-bis**, che chiarisce l'applicazione, con le modalità sopra esposte, del suddetto credito d'imposta anche per le **plusvalenze patrimoniali** (ovvero relative a tutti i beni relativi all'impresa diversi dai beni-merce), realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

La **lettera d)** e la **lettera e)** dell'articolo 1 apportano, rispettivamente, conseguenti modifiche **all'articolo 87 e 89 del TUIR** in materia di plusvalenze e di utili (dividendi e interessi) percepiti da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.

In sostanza, per disapplicare la norma che prevede l'imposizione integrale degli utili e delle plusvalenze "provenienti" da società ed enti localizzati in Stati o territori *black list*, il soggetto / socio residente nel territorio dello Stato (anche non titolare di una partecipazione di controllo) deve sempre dimostrare la sussistenza sin dall'inizio del periodo di possesso della "seconda esimente" di cui all'articolo 167, comma 5, lettera *b)*, ossia che dal possesso delle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata, anche mediante la presentazione di apposito interpello.

Nei casi in cui il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni sopra indicate ma non abbia presentato l'istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili o il realizzo di plusvalenze derivanti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in paradisi fiscali deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente. A seguito di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa pari al 10 per cento dei proventi non indicati, con un minimo di 1.000 ed un massimo di 50.000 euro (ai sensi dell'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introdotto dal comma 3 dell'articolo in esame).

Il **comma 2** dell'articolo 3 modifica l'articolo 27, comma 4 del DPR n 600 del 1973, che disciplina la **ritenuta a titolo d'acconto** (del 26 per cento) sui redditi di natura finanziaria derivanti dai paradisi fiscali, al fine di coordinarne il testo con le

disposizioni in commento e, in particolare, per correttamente riferirsi all'articolo 167, comma 4 TUIR.

Il **comma 3** introduce nell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 un nuovo comma *3-bis*, che punisce con una **sanzione** amministrativa pecuniaria la mancata indicazione, nella dichiarazione di redditi, di dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni in imprese ed enti esteri siti in paesi e territori a fiscalità privilegiata, ove previsto dalla legge. In particolare, tale sanzione è pari al 10 per cento dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.

Il **comma 4** chiarisce che le norme dell'articolo in esame si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello schema in commento.

## **Articolo 4** **(Interessi passivi)**

Con l'**articolo 4** dello schema in esame si mira a modificare la normativa in tema di **deducibilità degli interessi passivi**.

Con le norme in esame:

- si interviene sulla definizione del cosiddetto risultato operativo lordo – ROL per includervi anche i dividendi provenienti dalle società controllate estere;
- viene abrogata la norma che consente di calcolare il limite di deducibilità degli interessi passivi includendo “virtualmente” nel consolidato nazionale anche le società controllate estere, in modo da poter tener conto anche del ROL di tali società;
- sono modificate le norme sulla deducibilità degli interessi passivi per i finanziamenti assistiti da ipoteca, in favore delle società che svolgono attività immobiliare, specificando che sono destinatarie di tale normativa le **società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare**, ovvero quelle società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione;
- si abroga la norma che limita la deducibilità degli interessi passivi su titoli obbligazionari negoziati in paesi non “white list”, apportando conseguenti modifiche di coordinamento in altre disposizioni.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 12, comma 1, **lettera c)** della legge n. 23 del 2014 delega il Governo a rivedere i regimi di **deducibilità** degli ammortamenti, delle spese generali degli **interessi passivi** e di particolari categorie di costi, salvaguardando e **specificando** il concetto di **inerenza** e limitando le **differenziazioni tra settori economici**.

Con il **comma 1, lettera a)** viene modificato l'articolo 96, comma 2 del TUIR, norma che definisce il **cosiddetto risultato operativo lordo – ROL**.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 96, comma 1, gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni (ai sensi del comma 1, lettera *b*), dell' articolo 110 TUIR) sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi ad essi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. Il risultato operativo lordo – ROL è definito, ai sensi del richiamato comma 2, come la differenza tra il valore e i costi della produzione (come definiti dal codice civile), con specifiche esclusioni (tra cui i canoni di

locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio).

Per effetto delle norme in esame si includono nel calcolo del ROL **anche i dividendi provenienti dalle società controllate estere**; in tal modo si riconosce la deduzione degli interessi passivi in funzione dei flussi finanziari di ritorno effettivamente correlati all'investimento partecipativo estero.

La relazione illustrativa al riguardo chiarisce che in tal modo si intende prevedere un correttivo che non penalizzi gli investimenti in società controllate estere.

La **lettera c) del comma 1 abroga il comma 8 dell'articolo 96**, norma che consente di calcolare il limite di deducibilità degli interessi passivi includendo "virtualmente" nel consolidato nazionale anche le società controllate estere, in modo da poter tener conto anche del ROL di tali società.

La relazione illustrativa reputa la norma abrogata, in origine introdotta per evitare una possibile discriminazione tra gruppi con società controllate italiane e gruppi con società anche estere (dal momento che i primi, attraverso l'opzione per il regime del consolidato nazionale, avrebbero potuto attingere al ROL di tutte le società controllate mentre i secondi, non potendo accedere al consolidato nazionale, avrebbero subito una ingiusta penalizzazione), tale da creare potenziali effetti distorsivi.

La **lettera b)** sopprime, al comma 6 del medesimo articolo 96, il riferimento all'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che disciplina le condizioni di deducibilità degli interessi passivi su alcuni titoli obbligazionari non negoziati in Paesi "white list"; in coerenza con tale modifica, il **comma 2 dell'articolo 4** abroga il regime di limitazione alla deducibilità contenuto nel richiamato articolo 3, comma 115.

Il richiamato comma 115 stabilisce uno specifico regime di deducibilità degli interessi passivi derivanti da titoli obbligazionari emessi da società o enti, diversi dalle banche e dalle società di progetto, il cui capitale è rappresentato da azioni **non negoziate in mercati regolamentati** degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo **cd. white list**: in sintesi, gli interessi passivi di detti titoli sono deducibili a specifiche condizioni, legate al tasso di rendimento effettivo al momento dell'emissione, che non deve superare alcuni limiti.

Viene conseguentemente abrogato, per coordinamento, il comma 8 dell'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (**comma 3 dell'articolo 4 in esame**), il quale prevede la disapplicazione del limite di cui al richiamato comma 115 per alcuni titoli (tra cui le cambiali finanziarie).

Inoltre (**comma 4 dell'articolo 4 in commento**) sono modificate le norme di cui all'articolo 1, comma 36 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) sulla deducibilità degli interessi passivi per i finanziamenti assistiti da ipoteca, in favore delle società che svolgono attività immobiliare.

La richiamata disposizione aveva disposto anzitutto l'istituzione (successivamente non realizzata) di una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, che avrebbe dovuto elaborare proposte normative di razionalizzazione del settore.

La norma prevede inoltre che, fino all'applicazione di tali modifiche normative, non siano **rilevanti**, ai fini dei **limiti di deducibilità posti** dall'articolo 96 del TUIR, gli **interessi passivi** relativi a **finanziamenti garantiti da ipoteca** su immobili destinati alla locazione.

Le modifiche in esame specificano che si considerano destinatarie di tale regola le **società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare**, ovvero quelle società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione.

Infine, il **comma 5** prevede che le norme dell'articolo 4 trovino applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dello schema in esame.

## Articolo 5

### **(Disposizioni in materia di costi black list e di valore normale)**

L'**articolo 5** modifica in più punti la vigente disciplina (contenuta prevalentemente nell'articolo 110 del TUIR) concernente i **costi black list**.

Al riguardo, si ricorda che l'**articolo 12, comma 1, lettera c)**, della legge n. 23 del 2014 delega il Governo a rivedere i **regimi di deducibilità** degli ammortamenti, delle spese generali degli interessi passivi e di particolari categorie di costi, salvaguardando e specificando il concetto di inerenza e limitando le differenziazioni tra settori economici.

In particolare (**comma 1, lettera a)**) con una prima modifica si sostituisce integralmente il comma 10 dell'articolo 110 TUIR, che nella sua formulazione vigente non consente di dedurre le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi *black list*.

Con le modifiche proposte si consente la **deducibilità di dette spese** entro il **limite del valore normale dei beni e dei servizi acquistati** in base ad operazioni che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in **Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati**, individuati in ragione della **mancanza di un adeguato scambio di informazioni** con un decreto del **Ministro dell'economia e delle finanze**.

L'**articolo 9, comma 3 TUIR** stabilisce che per valore normale, salvo quanto stabilito per specifiche categorie di beni, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore. Il valore normale è determinato:

- a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
- b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;
- c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

Con una seconda modifica (**comma 1, lettera b)**) si incide sul comma 11 dell'articolo 110, allo scopo di eliminare la condizione che subordinava la deducibilità di tali costi al fatto che l'impresa estera svolgesse prevalentemente una attività commerciale effettiva.

La **lettera c)** del **comma 1** modifica il comma 12-*bis* dell'articolo 110, al fine di chiarire che l'indeducibilità delle spese riguarda anche le prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori individuati con le modalità di cui al novellato comma 10, ovvero coi quali non vi è adeguato scambio di informazioni e che sono elencati in apposito decreto ministeriale.

Il **comma 2** prevede che, ai fini dell'applicazione della tassazione delle plusvalenze e per la determinazione del valore della produzione a fini IRAP, per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un **maggior corrispettivo non possa essere presunto soltanto sulla base del valore dichiarato** o accertato ai fini **dell'imposta di registro** ovvero ai fini delle **imposte ipotecaria e catastale**.

Ai sensi del **comma 3**, le norme relative alla deducibilità dei costi (comma 1) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello schema in esame. In assenza di ulteriori precisazioni, è da presumersi che le altre disposizioni seguano le regole generali di efficacia delle norme tributarie nel tempo, secondo lo statuto del contribuente (articolo 3, comma 1 della legge n. 212 del 2000) solo dal periodo di imposta successivo a quello in corso all'entrata in vigore dello schema in commento.

## **Articolo 6** **(Consolidato nazionale)**

L'**articolo 6** dello schema interviene sulla **disciplina del consolidato fiscale**, in particolare al fine di adeguarla ai recenti orientamenti della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea.

Si rammenta che l'**articolo 12, comma 1, alinea, della legge n. 23 del 2014** delega il Governo a introdurre norme volte a **ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta** e a favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali **e dell'Unione europea**.

In particolare, tra i principi e i criteri direttivi la **lettera b)** del comma 1 individua la revisione della disciplina impositiva riguardante le operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento all'individuazione della residenza fiscale, al regime di imputazione per trasparenza delle società controllate estere e di quelle collegate, al regime di rimpatrio dei dividendi provenienti dagli Stati con regime fiscale privilegiato, al regime di deducibilità dei costi di transazione commerciale dei soggetti insediati in tali Stati, al regime di applicazione delle ritenute transfrontaliere, al regime dei lavoratori all'estero e dei lavoratori transfrontalieri, al regime di tassazione delle stabili organizzazioni all'estero e di quelle di soggetti non residenti insediate in Italia, nonché al regime di rilevanza delle perdite di società del gruppo residenti all'estero;

Le disposizioni in esame intendono eliminare gli attuali vincoli normativi, che non consentono alle **società "sorelle", residenti in Italia o stabili organizzazioni nel territorio dello Stato** di **società** residenti in **Stati UE** (ovvero aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo) con cui l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, di **consolidare le proprie basi imponibili**, previa indicazione, da parte del **soggetto non residente**, della **controllata designata ad esercitare l'opzione**, che assume la qualità di consolidante.

### ***Il consolidato fiscale***

Con la riforma del TUIR operata dal D.Lgs. 344/2003 sono stati introdotti nel nostro ordinamento il regime opzionale del **consolidato fiscale nazionale** (articoli da 117 a 129 del Testo Unico) e del **consolidato fiscale mondiale**. In estrema sintesi, l'adesione a tali regimi consente di determinare l'IRES in modo unitario, con riferimento al gruppo societario cui appartengono i soggetti interessati, effettuando la somma algebrica dei redditi complessivi netti, opportunamente rettificati, di ciascuno dei soggetti aderenti. I vantaggi offerti da tale meccanismo consistono, in generale, nella possibilità di compensare infragruppo, tra l'altro, gli utili e le perdite. In sostanza, con il consolidato l'ordinamento consente di far sorgere un'unica obbligazione tributaria, a fronte di una moltitudine di soggetti passivi (società o enti commerciali che siano) legati tra di loro da

un rapporto di controllo. Ai fini del consolidato fiscale il controllo è individuato come detenzione in un'altra società di capitali di azioni che permettono l'ottenimento della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria (art. 2359, comma 1, paragrafo 1, del codice civile) o la cui partecipazione agli utili è superiore al 50%. Per il calcolo di tali soglie si computa anche il controllo indiretto per la quota demoltiplicata. L'adesione al consolidamento si effettua per mezzo di un'opzione, le cui modalità di esercizio sono state modificate dall'articolo 16 del D.lgs. n. 175 del 2014, emanato in attuazione della legge delega n. 23 del 2014 per la parte relativa alle semplificazioni fiscali. Ove, nel periodo di validità dell'opzione, venga meno il rapporto di controllo, il regime fiscale si scioglie con effetti anche per il periodo pregresso. Con l'adesione al consolidato fiscale l'obbligazione tributaria in capo al gruppo è determinata con l'applicazione dell'aliquota di tassazione ad una base imponibile data come **somma algebrica del reddito** netto dell'ente controllante e di quello degli enti controllati.

La relazione illustrativa chiarisce che le modifiche proposte intendono ottemperare alla **sentenza della Corte di Giustizia 12 giugno 2014** (cause **C-39/13, C-40/13 e C-41113**).

In particolare, sulla base di tale pronuncia (causa C-40/13), gli articoli 49 (diritto di stabilimento) e 54 (forma giuridica delle società) del TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale un regime di entità unica fiscale viene concesso a una **società controllante** residente che **detiene controllate residenti**, ma **viene escluso** per **società sorelle residenti**, la cui società **controllante comune non abbia la sua sede in tale Stato membro** e non disponga ivi di una sede stabile.

Sembra dunque ostare alla normativa e alla giurisprudenza europea la vigente disciplina del consolidato fiscale, che permette (articolo 117, comma 2 del TUIR) a un soggetto IRES non residente di esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo in qualità di controllante **solo** se possiede una stabile organizzazione in Italia nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata.

Più precisamente, ai sensi del vigente articolo 117, comma 2 TUIR, le società e gli enti non residenti possono esercitare l'opzione per il consolidato **solo** in qualità di **controllanti** ed a condizione:

- a) essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
- b) di esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa mediante una stabile organizzazione - come definita *ex lege* - nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata.

Con le modifiche proposte si intende eliminare il suddetto vincolo, consentendo alle **società "sorelle"**, che siano **società residenti in Italia** o che siano **stabili organizzazioni nel territorio dello Stato** di **società** residenti in **Stati UE** (ovvero aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo) con cui

l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, di **consolidare le proprie basi imponibili**, previa indicazione, da parte del **soggetto non residente**, della **controllata designata ad esercitare l'opzione**, che assume la qualità di consolidante. Se l'esercizio dell'opzione avviene da parte della controllata designata, essa non potrà consolidare società da cui sia essa stessa controllata.

A tal fine viene modificato il comma 2 dell'articolo 117 ((**comma 1, lettera a), n. 1)**) espungendo l'avverbio "solo" riferito alla possibilità di scegliere per il consolidato da parte delle società controllanti; al fine di consentire il consolidamento anche da parte delle controllate sono poi aggiunti al medesimo articolo, in fine, due ulteriori commi (**comma 1, lettera a), n. 2)** dell'articolo 6 in commento).

In particolare il **comma 2-bis** dell'articolo 117 prevede che i **soggetti non residenti**, che **non** esercitino in Italia un'attività d'impresa mediante una **stabile organizzazione** nel cui patrimonio sia **compresa la partecipazione in ciascuna società controllata**, se risiedono in Stati UE o SEE con cui vi sia effettivo scambio di informazioni e rivestono una forma giuridica analoga ai soggetti IRES residenti (società di capitali ed enti commerciali residenti), possono **designare una società residente nel territorio dello Stato o non residente**, purché sia controllata secondo quanto richiesto dal codice civile (ai sensi del citato articolo 2359, comma 1, numero 1) c.c.) e purché abbia specifici requisiti (fissati dall'articolo 120 TUIR), affinché **eserciti l'opzione per la tassazione di gruppo**, congiuntamente con ciascuna società residente o non residente (di cui al comma 2-ter), su cui parimenti esercitano il controllo. La controllata designata non può esercitare l'opzione con le società da cui è partecipata.

Agli effetti del comma 2-bis:

- a) la controllata designata, in qualità di consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri previsti dalle norme sul consolidato (disposte dagli articoli da 117 a 127 TUIR) per le società o enti controllanti;
- b) i requisiti del controllo devono essere verificati in capo al soggetto controllante non residente;
- c) l'efficacia dell'opzione è subordinata alla condizione che il soggetto controllante non residente designi la controllata residente assumendo, in via sussidiaria, le responsabilità previste dalla legge (in particolare, dall'articolo 127 TUIR) per le società o enti controllanti;
- d) in ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione congiunta (di cui all'articolo 122 TUIR) sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati; ciò avviene diversamente da quanto

previsto dal comma 4 dell'articolo 124, in ragione della circostanza che il soggetto designato non è controllante;

- e) se il requisito del controllo nei confronti della controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il soggetto controllante non residente può designare, tra le controllate appartenenti al medesimo consolidato, un'altra controllata residente avente le caratteristiche di cui al presente comma senza che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova controllata designata assume le responsabilità previste dalla legge per le società o enti controllanti, relativamente ai precedenti periodi d'imposta di validità della tassazione di gruppo, in solido con la società designata nei cui confronti cessa il requisito del controllo. Per tutti i periodi di validità del consolidato, permane la responsabilità sussidiaria della controllante non residente;

Ai sensi del **comma 2-ter**, gli enti non residenti controllati possono esercitare l'opzione per il consolidamento in qualità di controllata mediante una stabile organizzazione, come definita dal comma 1-bis dell'articolo 120.

Per effetto delle norme proposte - **comma 2 dell'articolo 6**, che aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 120 TUIR - nel consolidamento possono rientrare anche le **stabili organizzazioni** di società non residenti controllate dal medesimo soggetto, purché dette società abbiano una forma giuridica analoga a quella di cui al comma 1 dell'articolo 120 (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata) e siano residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Il **comma 3** dispone che le norme in commento si applichino, in deroga allo Statuto del contribuente, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Si demanda (**comma 4**) ad un **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'individuazione di contenuti e modalità per la designazione della controllata, di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 117. Il medesimo provvedimento disciplina l'applicazione della disposizione di cui al presente articolo alle opzioni per la tassazione di gruppo già in corso alla data di entrata in vigore delle stesse, attenendosi al criterio di consentire, sussistendone i presupposti di legge, l'eventuale inclusione nel regime di tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti esteri senza interruzione dei consolidati esistenti.

## **Articolo 7** **(Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti)**

L'**articolo 7** intende modificare le disposizioni vigenti in materia di determinazione del **reddito** derivante da attività esercitate nel territorio dello Stato da parte di **enti non residenti**.

A tal fine sono modificati gli articoli da 151 a 154 del TUIR; i primi tre sono riformulati, mentre l'articolo 154 viene abrogato.

In sintesi, per quanto riguarda la determinazione del **reddito complessivo IRES delle società e degli enti commerciali non residenti**, si dispone la tassazione su base isolata, senza compensazioni e secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR, dei redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato, con la sola eccezione dei redditi di impresa da stabile organizzazione per i quali viene dettata disciplina specifica.

In particolare, in tema di **reddito attribuibile alla stabile organizzazione**, esplicitamente si prevede che il reddito della stabile organizzazione di società ed enti non residenti sia determinato sulla **base degli utili e delle perdite riferibili alla stabile organizzazione** e secondo le disposizioni previste per i soggetti IRES, di cui alla sezione I, capo II, titolo II del TUIR. La rilevazione del reddito avviene sulla base di un **apposito rendiconto economico** e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili.

Ai fini della determinazione del reddito della stabile organizzazione, si esplicita l'applicazione del principio elaborato in ambito OCSE, che vede la stabile organizzazione quale "*functionally separate entity*", indipendente, distinta e separata dalla casa madre da cui promana.

Viene riformulata anche la normativa sulla determinazione del **reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti**; per effetto delle norme proposte si chiarisce che, per i redditi d'impresa si applicano le specifiche disposizioni previste per i redditi da stabile organizzazione.

L'applicazione del "*functionally separate entity*" è confermata anche ai fini **IRAP**: il valore della produzione netta derivante da una stabile organizzazione è determinato sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili rimandando alle novellate disposizioni del TUIR.

Si ricorda che ai sensi dell'**articolo 12, comma 1, lettera b) della legge delega** (n. 23 del 2014) il Governo è delegato revisionare la disciplina impositiva riguardante le operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento – tra l'altro – al regime di tassazione delle **stabili organizzazioni all'estero** e di **quelle di soggetti non residenti insediate in Italia**.

Le modifiche proposte provvedono ad eliminare le previsioni che configurano il cd. principio della "forza di attrazione della stabile organizzazione", attualmente contenute negli articoli 151 e 152 del TUIR. In forza di tale principio, i redditi prodotti in un Paese, anche se diversi ed assolutamente indipendenti da quelli prodotti dalla stabile organizzazione, vengono ugualmente tassati in capo a quest'ultima.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, il legislatore delegato ritiene che tale principio sia contrario agli orientamenti dell'OCSE e vietato dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, come esplicitato nell'articolo 7 del modello di Convenzione elaborato in ambito OCSE: "...gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione".

Si rammenta che l'articolo 5 del modello OCSE statuisce per esteso che, ai fini delle convenzioni contro le doppie imposizioni, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, esemplificando quali tipologie di installazioni d'impresa configurano tale istituto (sede di direzione, succursale etc.). Sono altresì precisate le situazioni (articolo 5, commi 4-6 del modello) in cui non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" (ad es. quando si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti alla impresa). In particolare (articolo 5, comma 7 del modello), il solo requisito del controllo o dello svolgimento di attività in un altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione o meno) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

**Il comma 1, lettera a) dell'articolo 7 sostituisce l'articolo 151 del TUIR relativo al reddito complessivo a fini IRES delle società e degli enti commerciali non residenti.**

Nella formulazione vigente, la norma definisce il reddito complessivo a fini IRES delle società e degli enti commerciali non residenti (di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d) TUIR) come formato dai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato anche le categorie di reddito attribuiti alle persone fisiche non residenti dall'articolo 23 TUIR, con alcune specificità.

Per i redditi d'impresa, si tiene conto anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni; si tengono in considerazione gli utili distribuiti da società ed enti residenti (di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73) e le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con alcune specifiche esclusioni (indicate nell' articolo 23, comma 1, lettera f) TUIR).

L'articolo 23, comma 1, TUIR, ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti, considera prodotti nel territorio dello Stato:

- a) i redditi fondiari;
- b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
- c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;
- e) i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
- f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:
  - 1) plusvalenze di cui alla lettera *c-bis*) del comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
  - 2) delle plusvalenze di cui alla lettera *c-ter*) del medesimo articolo, derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
  - 3) dei redditi di cui alle lettere *c-quater*) e *c-quinquies*) del medesimo articolo 67, derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;
- g) i redditi di cui agli articoli 5 (prodotti in forma associata) 115 e 116 (redditi imputati per trasparenza ai soci) TUIR, imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, indipendentemente dalle condizioni di cui alle esposte lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:

- a) pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto (di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'art. 16 TUIR);
- b) alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui alle lettere c), *c-bis*), f), h), *h-bis*), i) e l) del comma 1 dell'articolo 47 TUIR);
- c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;
- d) i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato

Per effetto delle norme proposte, resta fermo che **non sono redditi imponibili** in Italia quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (comma 1 dell'articolo 151).

Resta fermo inoltre che si considerano **prodotti nel territorio dello Stato** i redditi indicati nell'articolo 23 sopra illustrato (comma 2 del riformulato articolo 151).

Dall'articolo 151 viene eliminato il riferimento agli "utili distribuiti da società ed enti residenti, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 73 del TUIR" e alle "plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1 lettera f)" in quanto redditi

inclusi nella categoria dei redditi di capitale e redditi diversi, di cui rispettivamente all'articolo 23, comma 1, lettere *b)* e *f)* TUIR.

Il riformulato comma 3 dell'articolo 151 prevede la **tassazione su base isolata**, senza compensazioni e secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR, dei **redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato**, con la **sola eccezione dei redditi di impresa da stabile organizzazione** per i quali il successivo articolo 152 introduce una disciplina specifica.

Nel riformulato articolo 151 sono riprodotte le specifiche deduzioni dal reddito complessivo attualmente previste dall'articolo 152 TUIR (comma 2) ovvero gli oneri indicati dall'articolo 10, lettere *a)* e *g)* TUIR. Si tratta di:

- canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della Pubblica Amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
- i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi di legge, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato

In caso di rimborso degli oneri così dedotti, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso. Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6, ai sensi del quale le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato le perdite.

Il **comma 4 dell'articolo 151** riproduce il contenuto dell'articolo 152, comma 3 TUIR in materia di enti con stabili organizzazioni. Viene prevista la **detraibilità dall'imposta di un ammontare pari al 19 per cento** delle spese sostenute per:

- interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati (articolo 15, comma 1, lettera *a)* TUIR);
- spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi di legge (articolo 15, comma 1, lettera *g)* TUIR);
- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, enti pubblici e privati che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro di beni culturali indicati *ex lege*, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali (articolo 15, comma 1, lettera *h)* TUIR);

- il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attività culturali di cui *supra* (articolo 15, comma 1, lettera *h-bis*) TUIR);
- le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo (articolo 15, comma 1, lettera *i*) TUIR);
- i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (articolo 15, comma 1, lettera *i-bis*) TUIR);
- le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge (articolo 15, comma 1, lettera *i-quater*) TUIR);

Si chiarisce che, in caso di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione, l'imposta dovuta, per il periodo nel quale la società o l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 19% dell'onere rimborsato.

Il **comma 5 del riformulato articolo 151**, riproducendo l'ultimo comma del vigente articolo 152 TUIR, prevede che, per le società commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile, si applicano le disposizioni di cui ai suesposti commi da 1 a 3.

Il **comma 1, lettera b) dell'articolo 7** sostituisce l'**articolo 152 TUIR**, che regola la determinazione del **reddito per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato**.

Le norme vigenti, con eccezione delle società semplici, rinviano, per la determinazione del reddito complessivo degli enti non residenti, alle regole generali in materia di società residenti (sezione I del capo II del titolo II), sulla base di apposito conto economico, che sia relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi imponibili in Italia.

In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni in materia di persone fisiche, relative alle categorie nelle quali rientrano. Come già anticipato, le norme vigenti prevedono la deducibilità e la detraibilità di specifici oneri.

Con le norme proposte, in tema di reddito attribuibile alla stabile organizzazione, il riformulato comma 1 dell'articolo 152 esplicitamente prevede

che il **reddito della stabile organizzazione** di società ed enti non residenti sia determinato sulla **base degli utili e delle perdite riferibili alla stabile organizzazione** e secondo le disposizioni previste per i soggetti IRES, di cui alla sezione I, capo II, titolo II del TUIR.

La rilevazione del reddito avviene sulla base di un apposito **rendiconto economico e patrimoniale**, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico ai sensi delle vigenti norme del Testo Unico Finanziario.

In tal modo, chiarisce la relazione illustrativa, si evita un eccessivo aggravio di adempimenti a carico di quei soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia che, pur essendo quotati all'estero, non sono tenuti nel Paese di residenza all'applicazione degli IAS/IFRS per la redazione del proprio bilancio di esercizio.

Ai fini della determinazione del reddito della stabile organizzazione, il riformulato **comma 2 dell'articolo 152** conferma ed esplicita l'applicazione del principio elaborato in ambito OCSE, che vede la stabile organizzazione quale **"functionally separate entity"**, indipendente, distinta e separata dalla casa madre da cui promana, operante sul libero mercato, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. Il **fondo di dotazione** alla stessa riferibile è determinato in piena conformità ai **criteri definiti in sede OCSE**, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.

Il riferimento a un fondo di dotazione determinato convenzionalmente, e non su base contabile, è accompagnato dall'individuazione, mediante uno o più **provvedimenti** del Direttore dell'Agenzia delle entrate, dei metodi per la relativa quantificazione. Il **comma 3 dell'articolo 7** in esame chiarisce infatti che i metodi di calcolo del fondo di dotazione sono individuati con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il primo dei quali da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Relativamente ai periodi di imposta iniziati prima dell'emanazione del provvedimento riguardante lo specifico settore di appartenenza, l'eventuale **rettifica in aumento** del reddito imponibile o del valore della produzione netta conseguente alla valutazione della congruità del fondo di dotazione ai sensi del citato articolo 152 **non dà luogo all'applicazione di sanzioni**.

Il nuovo testo (**riformulato comma 3**) prevede che i componenti di reddito che derivano dalle operazioni poste in essere tra la stabile organizzazione e l'entità giuridica di appartenenza (cd. "casa madre") siano determinati ai sensi del comma 7 dell'articolo 110 del TUIR (ovvero, generalmente, in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, in caso di aumento del reddito; analogamente, tale criterio si applica se ne deriva una diminuzione del reddito, soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le

autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali “procedure amichevoli” previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni).

Si chiarisce (**riformulato comma 4**) che le norme del nuovo articolo 152 si applicano anche alle società commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile.

**Il comma 1, lettera c) dell'articolo 7** in commento riformula l'**articolo 153** del TUIR, dedicato alla determinazione del **reddito complessivo** degli **enti non commerciali non residenti**, assorbendo anche il **contenuto dell'articolo 154 TUIR**.

Ai sensi del vigente articolo 153, anche per gli enti non commerciali non residenti il reddito complessivo è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Analogamente si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 23 TUIR, tenendo conto, per i redditi d'impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché gli utili distribuiti da società di capitali ed enti commerciali residenti (di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 TUIR) e le plusvalenze indicate nell' articolo 23, comma 1, lettera f).

Il vigente articolo 154 rinvia al Titolo dedicato alla persone fisiche per la determinazione del reddito; indica la disciplina delle deduzioni e delle detrazioni, con l'indicazione di specifiche ulteriori deduzioni (in particolare relative a spese sostenute per la tutela di beni vincolati, culturali, ambientali e paesaggistici).

L'articolo 153, nella nuova formulazione, **assorbe il successivo articolo 154**. Rispetto alla formulazione vigente, per effetto delle norme proposte (come per l'articolo 151) si elimina il riferimento a gli utili distribuiti da società ed enti commerciali ed alle plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1 lettera f), in quanto redditi inclusi nella categoria dei redditi di capitale e redditi diversi; si chiarisce che, per i redditi d'impresa si applicano le **specifiche disposizioni del nuovo articolo 152**.

La relazione illustrativa chiarisce che in tal modo gli enti non residenti dovranno presentare un'unica dichiarazione dei redditi, nella quale indicare, per ciascuna categoria, tutti i redditi prodotti nel territorio dello Stato.

L'applicazione del "**functionally separate entity**" è confermata anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini **IRAP**; il **comma 2 dell'articolo 7** in esame aggiunge il **comma 2-bis all'articolo 12 del D.Lgs. n. 446 del 1997**, che tra l'altro disciplina le modalità di determinazione del valore

della produzione netta (base imponibile IRAP) che viene realizzata da soggetti non residenti.

La norma chiarisce che il **valore della produzione** netta derivante da una stabile organizzazione è determinato sulla base di un **apposito rendiconto economico e patrimoniale**, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati UE ovvero diffusi tra il pubblico, rimandando **alle disposizioni del novellato articolo 152, comma 2 TUIR**.

Il **comma 4** chiarisce che le norme in commento si applicano a decorrere dal **periodo di imposta successivo a quello in corso** alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## **Articolo 8** **(Disciplina delle controllate e delle collegate estere)**

L'**articolo 8** intende modificare le disposizioni vigenti in materia di società collegate estere, contenute in particolare negli **articoli 167 e 168 del TUIR**, in attuazione dell'**articolo 12, comma 1, lettera b), della legge delega**, che impone al Governo di sottoporre a **revisione** la **disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere**, con particolare riferimento – tra l'altro – al regime di **imputazione per trasparenza** delle società controllate estere e di quelle collegate.

In sintesi, oltre ad allineare la disciplina della trasparenza alle nuove modalità di individuazione dei Paesi e dei territori considerati a fiscalità privilegiata, le norme in commento sostituiscono l'**obbligo di interpello** all'Amministrazione finanziaria, ai fini della **disapplicazione della disciplina CFC** in caso di partecipazioni in imprese estere controllate, **con la facoltà di interpello preventivo**; salvi i casi in cui la disciplina CFC sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, il socio residente controllante deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni estere.

Sono altresì modificate le norme in materia di sanzioni amministrative tributarie, prevedendo l'applicazione di una sanzione amministrativa, pari al 10 per cento del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro, ove l'omissione o incompletezza dichiarativa riguardino la segnalazione relativa alla detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate. La sanzione, nella misura minima, si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo.

### **La disciplina delle dalle società estere collegate**

Il regime delle società estere controllate e collegate è attualmente contenuto negli articoli 167 e 168 del TUIR.

Ai sensi del citato articolo 167, ove un soggetto residente in Italia controlli, direttamente o indirettamente, un'impresa residente o localizzata in uno Stato o territorio "a fiscalità privilegiata", rientrante nell'elenco di paesi *black list*, i redditi conseguiti dalla partecipata estera sono tassati separatamente **per trasparenza** in capo al socio residente, dopo che essi sono stati ricalcolati secondo le disposizioni ordinarie per la determinazione del reddito d'impresa (disciplina sulle cd. **controlled foreign companies**, o *CFC rule*). Non vi è tassazione per trasparenza se il soggetto controllante residente chiede e ottiene - presentando interpello - la disapplicazione della disciplina *CFC*.

L'ordinamento consente la disapplicazione a due condizioni, operanti in modo autonomo e indipendente l'una dall'altra, che sono state modificate da ultimo dall'articolo 13 del decreto legge n. 78/2009.

La prima condizione sussiste ove il soggetto controllante residente dimostri che la partecipata estera svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento (articolo 167, comma 5, lettera a)). Per la dimostrazione della prima esimente, il socio residente nel territorio dello Stato deve provare il radicamento della propria partecipata nel Paese o territorio estero di insediamento. Il comma 5-*bis* dell'articolo 167 - introdotto dal DL 78/2009 - dispone che questa condizione non può essere invocata quando i proventi della società estera sono costituiti per oltre il 50% da *passive income* o derivano dalla prestazione di servizi infragruppo.

La seconda "esimente" si ha quando il soggetto controllante residente dimostra che dal possesso delle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*.

L'articolo 13 del D.L. 78/2009 ha altresì introdotto nell'articolo 167 del TUIR i commi 8-*bis* e 8-*ter*, che non si applicano alle società estere collegate di cui al successivo articolo 168. Il comma 8-*bis* estende la disciplina CFC ai soggetti controllati esteri localizzati in Stati o territori compresi nella cosiddetta *white list*, e beneficiano di una tassazione inferiore di oltre la metà rispetto a quella cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia e che abbiano conseguito in prevalenza *passive income* o proventi derivanti dalla prestazione di servizi infragruppo. Qualora si verificano entrambe le condizioni indicate dal comma 8-*bis*, il comma 8-*ter* assicura comunque al socio controllante residente la possibilità di dimostrare, mediante la procedura di interpello di cui all'articolo 11 della legge 212/2000, che la propria controllata estera non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

L'articolo 168 estende il criterio di imputazione per trasparenza - salvo quanto disposto al citato comma 8-*bis* - anche alle ipotesi di collegamento, ossia al caso in cui il soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20 per cento agli utili di un'impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato; tale percentuale è ridotta al 10 per cento nel caso di partecipazione agli utili di società quotate in borsa. Tale norma non si applica per le partecipazioni in soggetti non residenti negli Stati o territori predetti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati. La legge (articolo 168, commi 2 e 3 ) fissa contestualmente i criteri per la determinazione forfettaria dei redditi del soggetto non residente oggetto di imputazione.

Il **comma 1** apporta le seguenti modifiche all'articolo 167 del TUIR:

- con la **lettera a) del comma 1** si sostituisce il **primo comma** dell'articolo 167, al fine di sostituire il riferimento ivi presente (Stati o territori esclusi dalla *white list* ai sensi dell'articolo 168-*bis* attualmente vigente) con il riferimento agli Stati ed ai territori a regime fiscale privilegiato in ragione del livello di **tassazione sensibilmente inferiore** a quello applicato in Italia, della

mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti (articolo 167, comma 4 TUIR).

Si ricorda che l'articolo 167, comma 4 (modificato da ultimo dalla legge di stabilità 2015) considera "privilegiati" i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti. Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si considerano, in ogni caso, privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali.

Tale intervento appare coerente con il nuovo impianto normativo utile all'individuazione dei cd. "paradisi fiscali", come disposto dall'articolo 10 del provvedimento in esame.

- la **lettera b)** del **comma 1** apporta modifiche al comma 5, lettera *b)* dell'articolo 167, al fine di sostituire il riferimento ai paesi non appartenenti alla *white list* con quello agli Stati o territori a regime fiscale privilegiato secondo i suesposti criteri di cui all'articolo 167, comma 4. Inoltre, con le modifiche all'ultimo periodo del comma 5, **l'obbligo di interpello** all'Amministrazione finanziaria, ai fini della **disapplicazione della disciplina CFC** in caso di partecipazioni in imprese estere controllate, viene **sostituito con la facoltà di interpello preventivo** (ai sensi dell'articolo 21 della Legge n. 413 del 1991; per ulteriori informazioni sulle forme di interpello previste dall'ordinamento fiscale, si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 2 dello schema in esame) per ottenere il parere dell'Amministrazione finanziaria in merito alla disapplicazione della norma. In tal modo si opera un sostanziale allineamento con quanto disposto dall'articolo 110, comma 11, del TUIR in merito alla indeducibilità dei costi derivanti da operazioni con soggetti residenti o localizzati in paradisi fiscali, facendo sì che la dimostrazione delle esimenti previste nel comma 5 dell'articolo 167 del TUIR possa avvenire, a scelta del contribuente, in via preventiva, oppure successivamente, in fase di eventuale controllo;
- la **lettera c)** modifica il penultimo periodo del comma 6 dell'articolo 167, che reca al momento specifici criteri per determinare i redditi imputati per trasparenza, da sottoporre a tassazione separata; con le modifiche in commento detti redditi saranno determinati in base alle disposizioni applicabili ai **soggetti residenti** titolari di **reddito d'impresa**, ad eccezione delle regola concernenti le plusvalenze patrimoniali (di cui all'articolo 86, comma 4);
- la **lettera d)** inserisce un periodo alla fine del comma 8-*bis*, norma che - come già visto sopra - estende la disciplina CFC ai soggetti controllati esteri localizzati in Stati o territori che beneficiano di una tassazione effettiva

inferiore di oltre la metà rispetto a quella cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia, e che abbiano conseguito in prevalenza *passive income* o proventi derivanti dalla prestazione di servizi infragruppo. Le modifiche al comma 8-*bis* hanno lo scopo di affidare a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione di **criteri per determinare, con modalità semplificate, l'effettivo livello di tassazione presente** in tali territori;

- **la lettera e)** sostituisce l'ultimo periodo del comma 8-*ter* con lo scopo di sostituire l'interpello obbligatorio con la mera facoltà di interpello;
- **la lettera f)** introduce i commi 8-*quater* e 8-*quinquies* ai sensi dei quali (comma 8-*quater*) l'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato **un apposito avviso**, con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di **fornire**, nel termine di novanta giorni, le **prove per la disapplicazione** delle disposizioni sull'imputazione dei redditi per trasparenza; ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà dare specifica motivazione nell'avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la disciplina dell'articolo 167 è stata applicata, ovvero non lo sia stata, per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, il socio residente controllante deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate. Il comma 8-*quinquies* chiarisce che le cd. esimenti non devono essere dimostrate in sede di controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello, fermo restando il potere dell'Amministrazione finanziaria di controllare la veridicità e completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti in tale sede. Tale modifica normativa rende, pertanto, facoltativa la presentazione dell'interpello per la disapplicazione della disciplina CFC prevedendo che, salvi i casi in cui tale disciplina sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, il socio residente controllante deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in questione.

Il **comma 2** apporta modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative tributarie, segnatamente aggiungendo un **comma 3-*quater*** all'**articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471**, che prevede l'applicazione di una **sanzione amministrativa**, pari al **10 per cento** del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro, ove **l'omissione o incompletezza dichiarativa** riguardino la segnalazione relativa alla **detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate**, prevista dall'introdotta comma

8-*quater* dell'articolo 167 TUIR. La sanzione, nella **misura minima**, si applica anche nel caso in cui il **reddito** della **controllata estera** sia **negativo**.

Il **comma 3** **abroga l'articolo 168 TUIR**, che estende la tassazione per trasparenza alle società estere collegate.

Infine, il **comma 4** stabilisce che, in deroga alla disciplina dello statuto del contribuente (articolo 3 della legge n. 212 del 2000) sull'efficacia delle norme tributarie nel tempo, le norme dell'articolo in commento si applicano a decorrere **dal periodo di imposta in corso** alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

## **Articolo 9** **(Spese di rappresentanza)**

L'**articolo 9** apporta modifiche alle vigenti disposizioni in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza, disciplinate **all'articolo 108, comma 2 del TUIR**.

La norma in commento attua quanto disposto dall'**articolo 12, comma 1, lettera c) della legge delega** (legge n. 23 del 2014) che affida al Governo il compito di rivedere i regimi di **deducibilità** degli ammortamenti, delle spese generali degli **interessi passivi** e di particolari categorie di costi, salvaguardando e **specificando** il concetto di **inerenza** e limitando le **differenziazioni tra settori economici**.

In estrema sintesi, le nuove norme **definiscono i criteri di deducibilità delle spese di rappresentanza**. Tali spese, ove rispondenti al requisito di inerenza, con le modifiche in commento sono deducibili entro **nuovi limiti di congruità fissati ex lege** e commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo, in misura pari:

- a) **,5 per cento** dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro (contro l'attuale 1,3 per cento);
- b) **allo 0,6 dei ricavi** e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro (in luogo dell'attuale 0,5 per cento);
- c) **allo 0,4 per cento** dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro (in luogo dell'attuale 0,1).

La misura della deducibilità delle spese di rappresentanza può essere stabilita con il **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce i criteri di inerenza. Tale decreto può, inoltre, elevare il limite di valore dei beni distribuiti gratuitamente le cui spese possono essere dedotte dall'imponibile.

Si rammenta che la **vigente disciplina** include le spese di pubblicità e di propaganda tra quelle deducibili in più esercizi, ossia nell'esercizio in cui sono state sostenute o, in quote costanti, nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2008, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa.

Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.

Il predetto decreto considera inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore, esemplificando alcune tipologie di spese di rappresentanza. La norma secondaria dispone che tali spese, deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:

- a) all'1,3 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
- b) allo 0,5 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
- c) allo 0,1 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

Si chiarisce che, per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile.

Ai fini della determinazione dell'importo deducibile di cui al comma 2 dell'articolo 108 non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, deducibili per il loro intero ammontare.

Non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal presente decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa. Per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti previsti dal presente decreto, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili. Non sono soggette altresì ai predetti limiti le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa. La deducibilità delle erogazioni e delle spese indicate nel presente comma è, tuttavia, subordinata alla tenuta di un'apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.

Con le modifiche in esame (articolo 9, **comma 1**) si **definiscono i criteri di deducibilità delle spese di rappresentanza**, fermo restando che il requisito di inerenza è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse; a tale proposito viene eliminato il riferimento al volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa ed all'attività internazionale dell'impresa.

Tali spese, ove rispondenti al requisito di inerenza, con le modifiche in commento sono deducibili entro **nuovi limiti di congruità fissati ex lege**; esse sono infatti commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo, in misura pari:

- a) **all'1,5 per cento** dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro (contro l'attuale 1,3 per cento);
- b) **allo 0,6 dei ricavi** e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro (in luogo dell'attuale 0,5 per cento);
- c) **allo 0,4 per cento** dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro (in luogo dell'attuale 0,1).

Ai sensi del **comma 2 dell'articolo 9**, la misura della deducibilità delle spese di rappresentanza può essere stabilita con il sopra richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce i criteri di inerenza. Tale decreto può, inoltre, elevare il limite di valore dei beni distribuiti gratuitamente le cui spese possono essere dedotte dall'imponibile.

Il **comma 3** sancisce l'applicazione delle nuove norme in materia di spese di rappresentanza a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

## **Articolo 10** **(Liste dei paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list)**

L'**articolo 10** apporta alcune modifiche alle vigenti disposizioni in materia di individuazione dei cd. **paradisi fiscali**.

In particolare, viene abrogata la norma (articolo 168-*bis* del TUIR) che dispone l'emanazione di due *white list*: la prima che individua i Paesi e i territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, la seconda che tiene conto, oltre al livello dello scambio informativo, anche dell'effettiva tassazione estera.

Viene conferito al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di individuare, con uno o più **decreti**, l'elenco degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni. Inoltre sono introdotte disposizioni di coordinamento, tese a chiarire che il riferimento ai "regimi fiscali privilegiati" è da intendersi effettuato ai Stati o territori individuati in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.

Si segnala che **la legge delega** (legge n. 23 del 2014) **non** contiene una specifica indicazione al Governo di procedere alla revisione complessiva della materia trattata dall'articolo in esame, ma si può ritenere che la riforma prospettata dall'articolo 10 sia legata al più ampio intento di favorire **l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia**, ai sensi dell'articolo 12 della citata legge n. 23 del 2014.

Si rammenta che l'attuale assetto della normativa attinente ai rapporti tra l'Italia e i Paesi a regime fiscale privilegiato è il risultato delle modifiche introdotte, da ultimo, con la legge finanziaria per il 2008 (articolo 1, commi 83-90 della legge 24 dicembre 2007, n. 244), che tuttavia non hanno trovato – in tutto o in parte – attuazione.

Tali norme hanno infatti sostituito il precedente sistema, incentrato sull'individuazione degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato ("paradisi fiscali", come individuati da liste approvate con decreto ministeriale: **Paesi "black list"**), con un nuovo sistema, basato sull'individuazione degli Stati aventi un regime fiscale conforme ad appositi standard di legalità e trasparenza (**Paesi "white list"**) adottati in sede europea. Il sistema prevede l'emanazione con decreto ministeriale di due tipologie di "*white list*", per sostituire il sistema delle liste attualmente in vigore. La prima lista dovrebbe costituire parametro di riferimento per l'applicazione, ai soggetti IRPEF, delle norme del Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR (di cui al D.Lgs. 917 del 1986) sulla presunzione di residenza fiscale in Italia. La seconda tipologia di *white list* dovrebbe essere composta da ulteriori due liste (**articolo 168-*bis* del TUIR**): la prima recante l'elenco dei paesi con i quali vige un effettivo scambio di informazioni e la seconda che tiene conto, oltre che dello scambio di informazioni, anche del livello di tassazione presente negli Stati esteri.

Il decreto attuativo del nuovo articolo 168-*bis* non è stato tuttavia emanato; hanno dunque continuato ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007 e incentrate sulle cd. *black list*.

In particolare, le *black list* esistenti sono **tre** e si distinguono le seguenti **tipologie**:

- **Black list persone fisiche**, che individua gli Stati e i territori con regime fiscale privilegiato per le persone fisiche allo scopo di contrastare la fittizia emigrazione all'estero, per finalità tributarie, di residenti in Italia (articolo 2, comma 2-bis, del TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986). Il **Decreto Ministeriale del 4 maggio 1999** (e successive modifiche) contiene la lista dei Paesi per cui scatta l'inversione dell'onere della prova ai fini dell'individuazione della residenza fiscale;
- **Black list ineducibilità componenti negativi**, individuata dall'articolo 110, comma 12-*bis* del TUIR (norma che, si ricorda, è modificata dall'articolo 5 del provvedimento in esame); la norma rende generalmente ineducibili – salva prova contraria – i costi sostenuti per prestazioni di professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. La lista dei Paesi o territori aventi regimi fiscali privilegiati è contenuta nel decreto ministeriale del 23 gennaio 2002, emanato in attuazione dell'articolo 110 comma 10 del Tuir, ed enumera gli stati articolandoli su tre livelli: a) una serie di Stati e territori cui si applica, sempre e comunque, il regime di ineducibilità di cui all'articolo 110 del Tuir, individuata all'articolo 1 del decreto (paradisi fiscali assoluti); b) alcuni Stati, elencati nell'articolo 2, cui si applica l'ineducibilità per le operazioni intercorse con tutte le tipologie di società fatta eccezione per alcune espressamente previste (paradisi fiscali con esclusioni); c) un'ultima serie di Stati e territori individuati nell'articolo 3, cui il regime in questione trova applicazione soltanto ed esclusivamente per determinate tipologie (regimi agevolati di Stati o territori a fiscalità non privilegiata). Tale decreto è stato modificato nel tempo per eliminare alcuni Paesi dalla *black list*; in particolare il ministro dell'economia e delle Finanze ha firmato l'1 aprile 2015 il decreto che ridisegna la *black list* sulla "ineducibilità dei costi", dando attuazione alle disposizioni introdotte dall'ultima legge di stabilità, volte a favorire l'attività economica e commerciale transfrontaliera delle imprese. In base alla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 678, legge 190/2014), infatti, l'unico criterio rilevante che impedisce di uscire dalla lista è la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l'Italia (eliminando dunque il criterio relativo al livello adeguato di tassazione). In applicazione di tale principio, restano nel nuovo elenco 46 tra Paesi e giurisdizioni, mentre escono dalla "lista nera" 21 territori: Alderney (Isole del Canale), Anguilla, ex Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Costa Rica, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Mauritius, Montserrat, Singapore. Con questi, infatti, è in vigore un accordo bilaterale o multilaterale che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale.
- **Black list Cfc (controlled foreign companies)**, che riguarda l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 167 del TUIR in materia di **imprese estere partecipate**. Tale lista è contenuta nel **Decreto Ministeriale del 21 novembre 2001**, che si articola su tre livelli:
  - a) una serie di Stati e territori cui si applica, sempre e comunque, il regime di ineducibilità di cui all'articolo 167 del Tuir;
  - b) alcuni Stati cui si applica l'ineducibilità per le operazioni intercorse con tutte le tipologie di società, fatta eccezione per alcune espressamente previste;

c) un'ultima serie di Stati e territori individuati nell'articolo 3, cui invece il regime in questione trova applicazione soltanto ed esclusivamente per determinate tipologie. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 luglio 2010 ha eliminato dalle liste dei Paesi a fiscalità privilegiata Cipro e Malta, nuovi Stati dell'Unione europea, e la Corea del sud; il D.M. del 16 dicembre 2014 (pubblicato nella GU del 23 dicembre 2014) ha espunto le società holding lussemburghesi disciplinate dalla locale legge del 31 luglio 1929, c.d. "holding del '29", richiamate nell'elenco contenuto all'articolo 3 del decreto del ministro delle Finanze del 21 novembre 2001 dalla *black list* fiscale italiana. Inoltre il ministro dell'economia e delle Finanze ha firmato l'1 aprile il decreto che ridisegna la *black list* sulle *controlled foreign companies*, dando attuazione alle disposizioni introdotte dall'ultima legge di stabilità, volte a favorire l'attività economica e commerciale transfrontaliera delle imprese. Le novità relative alla lista sulle controllate estere prevede la sua rimodulazione in base ai nuovi principi normativi (articolo 1, comma 680, legge 190/2014). L'elaborazione della *black list*, ai fini della disciplina sulle Cfc, si basa sui criteri dello scambio di informazioni e dell'adeguato livello di tassazione delle imprese controllate estere (articolo 167 del Tuir). In base alle disposizioni introdotte dalla Stabilità 2015, una tassazione non inferiore al 50% di quella italiana può essere considerata adeguata. Tale modifica consente a Filippine, Malesia e Singapore di uscir fuori dalla *black list* Cfc. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, sarà definito l'elenco dei regimi fiscali speciali con un livello di tassazione inferiore al 50% di quello italiano, anche se applicati da un Paese con regime di tassazione generale non inferiore al 50% di quello italiano.

Infine, sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2015 è stato pubblicato il **D.M. 29 dicembre 2014**, che **introduce la Repubblica di San Marino** nell'elenco degli Stati con i quali è **attuabile lo scambio di informazioni** ai sensi delle convenzioni per evitare le **doppie imposizioni** (c.d. *white list*), di cui al D.M. 4 settembre 1996.

Le norme in esame (**comma 1** dell'articolo 10) **abrogano** anzitutto il **vigente articolo 168-bis** in ragione del fatto, come chiarito dalla Relazione illustrativa che accompagna lo schema in esame, che esso si è "rivelato di difficile attuazione", soprattutto con riferimento all'emanazione della lista, prevista al comma 2 dello stesso articolo, di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.

La Relazione illustrativa afferma in proposito che tali criteri non appaiono coerenti con il sistema che viene delineato dalle disposizioni introdotte con lo schema di decreto in esame le quali, tra l'altro, prevedono l'emanazione di liste di Paesi a fiscalità privilegiata sulla base di nuovi criteri (per cui si veda l'articolo 5 dello schema in esame).

Il **comma 2, lettera a)** dell'articolo 10 in esame apporta modifiche all'articolo 6 del D.lgs. n. 239 del 1996 il quale, nella sua formulazione vigente esenta da imposizione i proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari percepiti da soggetti residenti in Stati o territori individuati nella *white list* di cui all'articolo 168-bis TUIR. Le modifiche hanno lo scopo di sostituire tale riferimento con quello a Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Con il **comma 2, lettera b)** all'articolo 11, comma 4 del medesimo D.Lgs. è inserita una lettera *b-bis*), che **conferisce al Ministro dell'economia e delle finanze** il potere di individuare con uno o più decreti **l'elenco degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni.**

Il **comma 3** reca disposizioni di coordinamento, disponendo che tutti i riferimenti alla lista di cui al comma 1 dell'articolo 168-*bis* del TUIR (che tiene conto del livello di scambio di informazioni), presenti in norme introdotte modificate a seguito dell'introduzione di tale articolo, si devono intendere riferiti alla lista dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo numero 239 del 1996.

Il **comma 4** reca una ulteriore disposizione di coordinamento, necessaria a seguito dell'abrogazione del comma 2 dell'articolo 168-*bis* del TUIR; in luogo del decreto previsto da tale ultima disposizione (che, oltre a tener conto dello scambio di informazioni, considera anche l'effettiva tassazione estera), si deve fare riferimento al decreto ministeriale e al provvedimento del Direttore dell'Agenzia emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del TUIR, ovvero i provvedimenti che individuano i regimi "privilegiati" in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.

Il **comma 5** disciplina la decorrenza delle norme in esame, fissandola dal **periodo di imposta in corso** alla data di entrata in vigore del decreto in commento.

**Articolo 11**  
**(Sospensione della riscossione della tassazione**  
**in caso di trasferimento all'estero)**

L'**articolo 11** apporta modifiche al vigente regime fiscale del **trasferimento intracomunitario di sede all'estero**.

Le norme in esame consentono di sospendere l'applicazione della cd. **exit tax** anche nel caso di **trasferimento**, da parte di **un'impresa non residente** nel territorio dello Stato, di **una parte** o della **totalità degli attivi** collegati ad una stabile organizzazione ed aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, verso altro **Stato appartenente all'Unione Europea** ovvero aderente all'Accordo sullo Spazio Economico. Si ricorda che l'**exit tax** si applica alle imprese commerciali che trasferiscono la residenza all'estero; per tali soggetti, ove il trasferimento comporti la perdita della residenza in Italia ai fini delle imposte sui redditi, esso è tassato come realizzo, al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Inoltre, per effetto delle modifiche in esame, la sospensione dell'**exit tax** si applica anche ai trasferimenti che conseguono indirettamente ad altre operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti), alle condizioni di legge.

Si rammenta che l'**articolo 12, comma 1, lettera e) della legge delega** (legge n. 23 del 2014) individua, tra i principi e i criteri direttivi per l'introduzione di norme volte a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, l'armonizzazione **regime di tassazione degli incrementi di valore** emergenti in sede di **trasferimento d'azienda a titolo oneroso**, allineandolo, ove possibile, a quello previsto per i conferimenti.

**Il vigente regime dell'exit tax**

In via generale, l'articolo 166 (comma 1) prevede che il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce **realizzo, al valore normale (cd. exit tax)**, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Analogo trattamento è previsto se, successivamente, i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate al valore normale le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali e le società di persone valgono specifiche regole.

L' "exit tax" consente dunque allo Stato di partenza di tassare le plusvalenze latenti all'atto del trasferimento all'estero della residenza fiscale di un'impresa (o dei suoi componenti aziendali).

Il vigente comma 2-*quater* è stato introdotto dall'articolo 91 del D.L. n. 1 del 2012, a seguito dell'apertura da parte della Commissione Europea di una procedura di infrazione (n. 2010/4141) nei confronti della Repubblica italiana in merito al regime fiscale previsto dall'articolo 166 del TUIR, in relazione al trasferimento di residenza d'impresa in altro Stato dell'UE o dello Spazio Economico Europeo (SEE); tale regime era stato infatti reputato incompatibile con il TFUE e con l'Accordo SEE, "in quanto le plusvalenze latenti sono incluse nella base imponibile dell'esercizio finanziario qualora una società italiana trasferisca la residenza in un altro Stato membro dell'UE o SEE, o qualora una stabile organizzazione cessi le proprie attività in Italia o trasferisca i propri attivi situati in Italia in un altro stato membro dell'UE o SEE, mentre le plusvalenze latenti risultanti da operazioni effettuate esclusivamente all'interno del territorio nazionale non sono incluse nella detta base imponibile". L'**introdotto comma 2-*quater*** prevede pertanto che i **soggetti che trasferiscono la residenza**, ai fini delle imposte sui redditi, in **Stati UE o SEE** inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR (c.d. paesi *white list*, ovvero paesi coi quali vi è un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale, per cui si veda comunque l'articolo 10 dello schema in esame), con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, possono richiedere la **sospensione degli effetti del realizzo** ivi previsto, in conformità ai principi sanciti dalla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV. La **direttiva 2010/24/UE** disciplina le modalità di assistenza reciproca tra Stati membri per il recupero dei crediti derivanti da determinate imposte e altre misure, sia nazionali che dell'Unione Europea.

In sostanza, la **norma consente ai soggetti interessati**, nell'ipotesi di trasferimento all'estero della residenza fiscale, di **richiedere** un regime **sospensivo degli effetti realizzati** purché: la residenza sia stabilita sul territorio di Stati UE o SEE c.d. *white list*; detti Stati abbiano stipulato con l'Italia un accordo di reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari compatibile con quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE.

Per la sospensione il comma 2-*quater* rimanda ai principi sanciti dalla **sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV**.

Si evidenzia, al riguardo, che con tale sentenza, la Corte di giustizia europea ha dichiarato che una società costituita secondo il diritto di uno Stato membro, che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede amministrativa effettiva, senza che tale trasferimento di sede incida sul suo *status* di società del primo Stato membro, può invocare l'articolo 49 TFUE (concernente il divieto di restrizioni alla libertà di stabilimento) al fine di mettere in discussione la legittimità di un'imposta ad essa applicata dal primo Stato membro in occasione di tale trasferimento di sede. Inoltre, la Corte ha sancito che l'art.49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non preclude a uno Stato membro l'introduzione di una normativa ai sensi della quale l'importo del prelievo sulle plusvalenze latenti, relative agli elementi patrimoniali di una società, è fissato in via definitiva – senza tener conto delle minusvalenze né delle plusvalenze che possono essere realizzate successivamente – nel momento in cui la società, a causa del trasferimento della propria sede amministrativa effettiva in un altro Stato membro, cessa di percepire utili tassabili nel primo Stato membro; è irrilevante a tale riguardo che le plusvalenze latenti tassate si riferiscano a profitti sul cambio che non possono essere

evidenziati nello Stato membro ospitante, tenuto conto del sistema fiscale in esso vigente. L'articolo 49 preclude invece allo Stato membro di imporre per legge ad una società che trasferisce in un altro Stato membro la propria sede amministrativa effettiva la riscossione immediata, al momento stesso di tale trasferimento, dell'imposta sulle plusvalenze latenti relative agli elementi patrimoniali di tale società.

Con una prima modifica (articolo 11, **comma 1, lettera a**) viene espunto dall'articolo 166, comma 2-*quater* del TUIR il riferimento alla sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV, e si aggiunge un periodo alla fine del comma medesimo, al fine di **applicare il *tax deferral*** al trasferimento, da parte di un'impresa non residente nel territorio dello Stato, di **una parte** o della **totalità degli attivi** collegati ad una stabile organizzazione, aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, verso altro Stato appartenente all'Unione Europea ovvero aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

Con una seconda modifica (articolo 11, **comma 1, lettera b**), che a tal fine modifica l'articolo 179, comma 6 TUIR sul regime fiscale di trasformazioni e fusioni) sono inclusi nel regime di *tax deferral* i trasferimenti che conseguono indirettamente ad altre **operazioni straordinarie** (fusioni, scissioni e conferimenti). Di conseguenza anche per tali trasferimenti viene introdotto un analogo regime di sospensione della tassazione, fino all'effettivo realizzo del bene.

Si ricorda che ai sensi del richiamato comma 6 si considerano realizzati al valore normale i componenti dell'azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto di alcune operazioni aziendali straordinarie (indicate alle lettere da *a*) a *d*) del comma 1 dell'articolo 178) non confluiti, in seguito a tali operazioni, in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente alle predette operazioni i componenti conferiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti; per effetto delle norme in commento si precisa che, ove compatibili, si applicano le norme sul *tax deferral* di cui all'articolo 166, commi 2-*quater* e seguenti.

La relazione illustrativa in merito chiarisce che le modifiche in esame intendono modificare un regime ritenuto distortivo, perché prevede la coesistenza di trattamenti fiscali differenti, che consentono cioè alle imprese di sospendere o meno l'imponibilità delle plusvalenze a seconda dell'operazione da cui deriva lo spostamento di residenza.

Il **comma 2** dispone che le norme dell'articolo 11 sul *tax deferral* decorrano dal **periodo di imposta in corso** alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## **Articolo 12** **(Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato)**

L'**articolo 12**, introducendo l'**articolo 166-bis nel TUIR**, regola il trasferimento della **residenza nel territorio dello Stato** da parte di soggetti non residenti che esercitano **imprese commerciali**, prevedendo **regole diverse in base allo Stato di provenienza**.

Si dispone che i soggetti esercenti imprese commerciali e provenienti da **Stati o territori** che consentono un **adeguato scambio di informazioni**, ove si trasferiscano nel territorio dello Stato e acquisiscano la residenza ai fini delle imposte sui redditi, devono assumere quale **valore fiscale** delle attività e delle passività, il **valore normale** delle stesse.

A meno di un **accordo preventivo sul valore normale** stipulato tra l'impresa interessata e l'Amministrazione finanziaria il valore fiscale delle attività e passività trasferite è pari, per le attività, al **minore tra il costo di acquisto**, il valore di bilancio e il valore normale, e al maggiore tra questi per le passività. Si demanda a un **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività oggetto di trasferimento.

In base all'**articolo 12 della legge di delega fiscale**, il Governo è delegato ad introdurre, norme per ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea. In particolare, tra i principi e criteri direttivi indicati dal legislatore, vi è la revisione della disciplina impositiva riguardante le operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento – tra l'altro - all'individuazione della **residenza fiscale**.

In primo luogo, ai sensi del **comma 1 del nuovo articolo** i soggetti esercenti imprese commerciali e provenienti da **Stati o territori** che consentono un **adeguato scambio di informazioni** - come individuati con Decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, modificato dall'articolo 10 dello schema in commento -, i quali si trasferiscono nel territorio dello Stato e acquisiscono la residenza ai fini delle imposte sui redditi, devono assumere quale **valore fiscale** delle attività e delle passività, il **valore normale** delle stesse, da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 TUIR.

Per **valore normale** (articolo 9, comma 3 TUIR) si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo

più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

Il valore normale è inoltre determinato:

- per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
- per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;
- per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

In tal modo si prevede, quale criterio generale, il riconoscimento, quale valore fiscale di ingresso nel nostro ordinamento, del valore normale delle attività e passività trasferite, anche in assenza dell'applicazione di *un'exit tax* da parte dello Stato di provenienza, purché il trasferimento avvenga da Stati o territori con cui è attuato uno scambio di informazioni.

Ai sensi del **comma 2 del nuovo articolo 166-bis**, a meno di un **accordo sul valore normale** (stipulato in base all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 dello schema in esame), il valore fiscale delle attività e passività trasferite è pari, per le attività, al **minore tra il costo di acquisto**, il valore di bilancio e il valore normale, e al maggiore tra questi per le passività. Per la determinazione del valore normale resta fermo che si applichi l'articolo 9 del TUIR.

Il **comma 3** dell'articolo 166-bis demanda a un **provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività oggetto di trasferimento.

Il **comma 2 dell'articolo in esame** prevede che le norme in esame si applichino a decorrere dal **periodo di imposta in corso** alla data di entrata in vigore del decreto in commento.

### **Articolo 13** **(Perdite su crediti)**

L'**articolo 13** apporta modifiche al **regime fiscale della deducibilità delle perdite sui crediti**, allo scopo di prendere in considerazione anche gli **accordi, previsti da legislazioni di Stati esteri**, che siano **analoghi** a quelli disciplinati dalla **legge italiana** (segnatamente, dalla legge fallimentare) in materia di **sovraindebitamento e risanamento dei debiti aziendali**.

Sono anzitutto modificati i criteri di individuazione delle sopravvenienze attive tassabili; viene in particolare stabilito che la **rinuncia dei soci ai crediti è considerata sopravvenienza attiva solo** per la **parte che eccede il relativo valore fiscale**. Fermo restando che non sono sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio, si equiparano a tali ipotesi anche le riduzioni effettuate in sede di **procedure estere equivalenti**, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della **partecipazione delle perdite** da parte **dell'associato in partecipazione**.

Le disposizioni in commento distinguono tra procedure di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio (in cui la sopravvenienza attiva è del tutto detassata) e le procedure di concordato di risanamento, in cui non costituisce sopravvenienza attiva solo la parte che eccede le perdite, computate secondo i criteri di legge, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati.

Accanto alle già esistenti ipotesi di deducibilità, le norme in esame rendono **deducibili le perdite su crediti** risultanti da un **piano di rientro dai debiti** (attestato da un professionista e iscritto nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare) ovvero quelle rilevanti ove il debitore sia assoggettato a **procedure estere equivalenti** a quelle italiane, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

Viene poi introdotta una specifica disciplina per i **crediti di modesta entità** e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento.

Infine, si chiarisce che la rinuncia dei soci ai crediti non è ammessa in deduzione **nei limiti del valore fiscale** del credito oggetto di rinuncia.

L'**articolo 12, comma 1, lettera a)** della **legge di delega fiscale** (legge n. 23 del 2014) individua, tra i principi e criteri direttivi per l'attuazione delle norme di delega, l'introduzione di criteri di tassazione chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo

delle **perdite su crediti**. Tale norma prevede inoltre l'estensione del regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento, nonché alle procedure similari previste in **altri ordinamenti**.

In merito si rammenta che l'articolo 33, comma 4, del D.L. n. 83 del 2012 (c.d. "Decreto Crescita") ha modificato l'articolo 101, comma 5 del TUIR in tema di deducibilità delle perdite su crediti, attribuendo **rilevanza "automatica"** alle perdite realizzate nel contesto **di accordi di ristrutturazione dei debiti** omologati ai sensi dell'art. 182-*bis* del R.D. n. 267/1942, come già previsto per le procedure concorsuali.

Prima di tale novella, le perdite erano **deducibili dall'imponibile**:

- se risultanti da elementi certi e precisi;
- ove derivanti da procedure concorsuali; solo in relazione a queste ultime, dunque, la legge riconosceva immediatamente la sussistenza dei requisiti di "certezza" e "precisione" della perdita, detraibile senza bisogno di attendere la conclusione delle procedure stesse.

Come sottolineato anche dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 23 gennaio 2009, la norma subordina la deducibilità delle perdite su crediti a rigide prescrizioni, prevedendo che le stesse rilevino fiscalmente solo se risultano (comprovate) da "elementi certi e precisi", fatta eccezione per i casi di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, all'avvio delle quali le condizioni di deducibilità devono intendersi "automaticamente" riconosciute.

Per effetto dell'**articolo 33, comma 5 del D.L. 83 del 2012** è stato consentito al creditore di **dedurre immediatamente** le perdite sui crediti derivanti da un **accordo di ristrutturazione dei debiti omologato** (ai sensi dell'articolo 182-*bis* della legge fallimentare). L'accordo si considera concluso dalla data del decreto di omologazione del Tribunale. La disposizione ha introdotto poi **ulteriori ipotesi di deducibilità ex lege** delle perdite sui crediti; in particolare, i requisiti di deducibilità sono integrati (in quanto le perdite risultino da elementi "certi e precisi") anche nelle seguenti ipotesi:

- se il credito è di **modesta entità**, decorsi sei mesi dalla scadenza; il credito è di "modesta entità" se inferiore o pari a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e 2.500 euro per le altre imprese;
- ove il diritto alla riscossione del credito sia **prescritto**;
- per i soggetti che redigono il bilancio in base a principi contabili internazionali, nel caso di cancellazione di crediti dal bilancio per opera di **eventi estintivi**.

Le norme in esame intendono modificare la disciplina vigente al fine di prendere in considerazione analoghi **accordi previsti da legislazioni di Stati esteri, come previsto dalla legge delega**.

Con un primo gruppo di modifiche (**comma 1, lettera a) dell'articolo 13 in esame**) viene sostituito l'articolo 88, comma 4 del TUIR e sono introdotti nel medesimo articolo i commi 4-*bis* e 4-*ter*, in materia di **rilevanza delle sopravvenienze attive**.

Si ricorda che, dal punto di vista contabile, per "sopravvenienze" si intendono gli elementi reddituali straordinari non direttamente imputabili all'attività principale dell'azienda. In particolare, le sopravvenienze attive sono componenti positive del

reddito, solitamente derivanti da oneri sostenuti in esercizi precedenti, i quali vengono meno in un determinato esercizio.

Ai sensi delle **norme vigenti**, **non** si considerano **sopravvenienze attive** (dunque sono esclusi dalla tassazione):

- i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto, o in conto capitale, a società di capitali ed enti commerciali residenti (soggetti a IRES ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) TUIR) dai propri soci;
- la rinuncia dei soci ai crediti;
- gli apporti effettuati dai possessori di strumenti simili alle azioni;
- la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell' articolo 182-*bis* della legge fallimentare, ovvero di un piano di rientro dai debiti (attestato da un professionista, ai sensi dell' articolo 67, terzo comma, lettera *d*), della legge fallimentare) pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui è consentito il riporto in esercizi successivi (ai sensi dell' articolo 84 TUIR).

Per effetto delle **modifiche in esame**, resta fermo (novellato comma 4) che non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società di capitali e a gli enti commerciali dai propri soci, né gli apporti effettuati da i possessori di strumenti simili alle azioni.

Il **nuovo comma 4-bis** continua a qualificare come **sopravvenienza attiva** la **rinuncia dei soci ai crediti**, **ma solo** per la **parte** che **eccede il relativo valore fiscale**. A tal fine si prescrive che il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunichi alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni, si applicano le illustrate norme e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore, per effetto della conversione stessa.

Il **nuovo comma 4-ter** ribadisce che **non sono sopravvenienze attive** le **riduzioni dei debiti** dell'impresa in sede di **concordato fallimentare** o **preventivo liquidatorio**, equiparando a tali ipotesi anche le riduzioni effettuate in sede di **procedure estere equivalenti**, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della **partecipazione delle perdite** da parte **dell'associato in partecipazione**.

Si specifica che **non sono sopravvenienze attive** le riduzioni di debiti d'impresa effettuate, oltre che in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti

ovvero di un piano di rientro, anche in caso di **concordato di risanamento o di procedure estere equivalenti**; inoltre, per effetto delle modifiche in esame la **riduzione dei debiti** dell'impresa **non costituisce sopravvenienza attiva** per la parte che eccede le perdite riportabili e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati (di cui al comma 4 dell'articolo 96 TUIR).

Per effetto delle norme in commento, allo scopo di valutare la consistenza di sopravvenienze attive in relazione alle perdite riportabili, viene chiarito che non è preso in considerazione il **limite dell'ottanta per cento** del reddito previsto, in via generale, dall'articolo 84 TUIR per il riporto delle perdite in esercizi successivi a quello in cui sono sostenute.

In sostanza, il nuovo comma 4-ter distingue tra procedure di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio (in cui la sopravvenienza attiva è del tutto detassata) e le procedure di concordato di risanamento, in cui non costituisce sopravvenienza attiva solo la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96.

Inoltre, le norme in esame chiariscono che ai fini della valutazione delle sopravvenienze attive rilevano anche le **perdite trasferite al consolidato nazionale** (di cui all'articolo 117 TUIR) non ancora utilizzate.

Viene precisato che le norme del comma 4-ter si applicano anche per le operazioni di rinuncia dei soci ai crediti.

La **lettera b)** del comma 1 modifica l'articolo 94, comma 6 del TUIR, relativo alla **valutazione fiscale dei versamenti fatti a fondo perduto** o in conto capitale alla società dai propri soci o della rinuncia ai crediti nei confronti della società dagli stessi soci. Con finalità di coordinamento con la normativa introdotta dalla lettera a), si chiarisce che la valutazione della rinuncia ai crediti si effettua nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia.

La **lettera c)** apporta modifiche al già illustrato **articolo 101, comma 5**, TUIR al fine di aggiungere ulteriori ipotesi di deducibilità delle perdite sui crediti: sono **deducibili** le **perdite su crediti** risultanti da un **piano di rientro dai debiti** (attestato da un professionista e iscritto nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare) ovvero quelle rilevanti ove il debitore sia assoggettato a **procedure estere equivalenti** a quelle italiane, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

Viene altresì chiarito che il debitore si considera assoggettato a procedura estere "equivalenti" dalla data di ammissione ovvero, per i piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Di conseguenza, la presunzione legale della sussistenza dei requisiti di certezza e precisione opera a decorrere dalla data di ammissione alla procedura stessa.

La **lettera d)** inserisce il **comma 5-bis** nell'articolo 101, che reca una specifica disciplina per i **crediti di modesta entità** e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento. Si prevede che la **deduzione della perdita su crediti è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio**, anche quando della imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio. Le svalutazioni contabili dei crediti su cui vi sono perdite, deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio, in applicazione dei **principi contabili**.

Infine, la **lettera e)** modifica l'articolo 101, comma 7 TUIR per il quale i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione, al fine di chiarire che **l'indeducibilità della rinuncia ai crediti opera nei limiti del valore fiscale** del credito oggetto di rinuncia, coordinando dunque la norma con quanto disposto al nuovo comma 4-bis dell'articolo 84 TUIR, modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 in commento.

Il **comma 2** chiarisce che le disposizioni dell'articolo 13 in materia di perdite su crediti si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello schema di decreto in commento.

**Articolo 14**  
**(Esenzione degli utili e delle perdite**  
**delle stabili organizzazioni di imprese residenti)**

L'**articolo 14** introduce la **cd. branch exemption**, ossia la possibilità che in capo ad **un'impresa residente** nel territorio dello Stato **non assumano rilevanza fiscale gli utili e le perdite realizzati dalle sue stabili organizzazioni all'estero**, da determinarsi in ogni caso con i criteri di cui all'articolo 152 del TUIR ed a specifiche condizioni di legge.

Viene introdotto un **articolo 168-ter nel TUIR**, che consente a un'impresa residente in Italia di esercitare l'**opzione** per esentare utili e perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero; essa è **irrevocabile** ed è esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta. Se la stabile organizzazione è localizzata in Stati o territori **a regime fiscale privilegiato**, l'opzione per la *branch exemption* si esercita, relativamente alle stabili organizzazioni site in detti territori, purché ricorrano le "esimenti" previste dalla legge.

Le disposizioni in esame appaiono coerenti con quanto disposto dall'**articolo 12 della legge delega** (legge n. 23 del 2014), nella misura in cui si delega il Governo a rivedere la disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento a specifici aspetti delle predette operazioni, tra cui il regime di tassazione delle stabili organizzazioni all'estero e di quelle insediate in Italia di soggetti non residenti. La legge delega prevede inoltre (**articolo 9**) l'introduzione, in linea con le raccomandazioni degli organismi internazionali e con le eventuali decisioni in sede europea, tenendo anche conto delle esperienze internazionali, di sistemi di tassazione delle attività transnazionali basati su adeguati meccanismi di stima delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale.

A tal fine (**comma 1 dell'articolo 14**) è introdotto un **articolo 168-ter nel TUIR**, che consente (**comma 1** dell'articolo 168-ter) a un'impresa residente in Italia di esercitare l'opzione per esentare utili e perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero. Tale opzione (**comma 2**) è irrevocabile ed è esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta. Se (**comma 3**) la stabile organizzazione è localizzata in Stati o territori **a regime fiscale privilegiato**, individuati come tali nel decreto o nel provvedimento secondario emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4 TUIR, ovvero quando la stabile organizzazione è localizzata in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, ma ricorrono congiuntamente le condizioni

di cui al comma 8-*bis* del medesimo articolo 167 (assoggettamento a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia e conseguimento di proventi da specifiche attività), l'opzione per la *branch exemption* si esercita, relativamente alle stabili organizzazioni site in detti territori, purché ricorrano le "esimenti" previste dalla legge (di cui ai commi 5, lettere *a*) o *b*), o 8-*ter* del citato articolo 167, sostanzialmente volte a chiarire che non si intende perseguire un intento elusivo).

Il **comma 4** del nuovo articolo 168-*ter* chiarisce che, se si esercita l'opzione per la *branch exemption*, le proprie stabili organizzazioni, in assenza delle esimenti, applicano la disciplina delle *controlled foreign companies* – CFC e le regole di imputazione del reddito per trasparenza contenute nell'articolo 167 TUIR.

Come chiarisce al riguardo la relazione illustrativa, se a titolo esemplificativo un'impresa italiana ha 4 stabili organizzazioni, due delle quali localizzate in uno Stato *white*, una in un Paese *black list A* ed una nel Paese *black list B*, l'opzione deve essere esercitata per tutte e quattro le stabili organizzazioni, tenendo conto, tuttavia, che le stabili organizzazioni ubicate in Stati o territori *black list* sono trattate diversamente a seconda che:

- sussistano le esimenti di cui all'articolo 167, in tal caso sono incluse obbligatoriamente nel perimetro della *branch exemption*;
- non sussistano le esimenti dell'articolo 167, in tal caso dette stabili sono tassate per trasparenza in via separata.

Ai sensi del **comma 5**, nel caso di **esercizio dell'opzione** con riferimento alle stabili organizzazioni per le quali sono state disapplicate le disposizioni CFC, si applicano, sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 47, comma 4 TUIR, come modificato dalle disposizioni in commento (in materia di dividendi provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato) e 89, comma 3 (in materia di plusvalenze).

Il **comma 6** prevede che, per le stabili organizzazioni già esistenti, l'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle norme in esame, con effetto dal periodo d'imposta in corso a quello di esercizio della stessa.

Ai fini dell'esercizio dell'opzione per le organizzazioni già esistenti (**comma 7**), l'impresa deve separatamente indicare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa. Dall'imposta dovuta si scomputano le eventuali eccedenze positive di imposta estera, riportabili ai sensi dell'articolo 165, comma 6 TUIR.

Ai sensi del **comma 8**, le disposizioni del comma 7 relative al recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione si applicano anche quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile organizzazione o parte della stessa ad

altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione per la *branch exemption*. In tal caso (**comma 9**) l'impresa cedente deve indicare nell'atto di trasferimento della stabile organizzazione o di parte della stessa l'ammontare dell'eventuale perdita netta realizzata dalla medesima stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta precedenti al trasferimento.

Si prevede inoltre (**comma 10**) che in caso di esercizio dell'opzione, il reddito della stabile organizzazione va separatamente indicato nella dichiarazione dei redditi dell'impresa e ai fini della sua determinazione valgono i criteri di determinazione del reddito di società ed enti commerciali non residenti derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione (articolo 152 TUIR, come modificato dallo schema in commento), anche con riferimento alle transazioni intercorse tra l'impresa e la medesima stabile organizzazione, nonché tra quest'ultima e le altre imprese del medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, ai sensi del quale, in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni infragruppo (*transfer pricing*) da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, non si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legge per l'indicazione di un minore imponibile rispetto a quello accertato, di un'imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante (dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito) ove, nel corso dell'attività di controllo il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione, indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

Il **comma 11** dell'articolo 168-ter prevede che, ai fini della *branch exemption*, l'impresa residente nel territorio dello Stato può formulare interpello all'Agenzia delle entrate (ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto del contribuente) in merito alla sussistenza di una stabile organizzazione all'estero, da valutarsi anche in base ai criteri previsti da accordi internazionali contro le doppie imposizioni, ove in vigore.

Infine, il **comma 12** del nuovo articolo 168-ter stabilisce che, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e collaborazione cui deve essere improntato il rapporto con il contribuente, l'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare a **titolo esemplificativo** sul proprio sito le **fattispecie ritenute elusive** delle precedenti disposizioni, da aggiornarsi periodicamente.

Il **comma 2 dell'articolo 14** chiarisce la decorrenza delle norme in esame, che si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento.

Infine il **comma 3** affida a un **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**, da emanarsi entro **novanta giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, la disciplina delle modalità applicative della *branch exemption*.

## **Articolo 15** **(Crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero)**

L'**articolo 15** apporta modifiche al regime del **credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero**, di cui all'articolo 165 del TUIR, allo scopo di estendere a tutti i contribuenti le disposizioni contenute nei sopra illustrati commi 5 e 6 dell'articolo 165 del TUIR, attualmente riservate ai redditi d'impresa prodotti all'estero tramite una stabile organizzazione.

Di conseguenza, si amplia l'ambito operativo delle norme concernenti:

- la detraibilità delle imposte estere nel periodo in cui il reddito estero concorre al reddito complessivo in Italia, purché le medesime imposte estere siano state pagate a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo;
- la possibilità di riporto in avanti ed indietro delle eccedenze di imposta estera rispetto all'imposta italiana.

Pur non essendo presente nella legge n. 23 del 2014 una specifica indicazione al legislatore delegato in ordine alla modifica di detto istituto, la norma in esame colloca nell'alveo delle disposizioni di cui all'**articolo 12 della richiamata legge di delega**, in quanto volta a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e a favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in particolare collegandosi alle disposizioni dello schema in esame che riguardano il regime di imputazione per trasparenza delle società controllate estere e di quelle collegate, il regime di rimpatrio dei dividendi provenienti dagli Stati con regime fiscale privilegiato e al regime di deducibilità dei costi di transazione commerciale dei soggetti insediati in tali Stati.

Secondo la normativa vigente se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, è possibile detrarre (articolo 165, comma 1 TUIR) le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi, fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo, al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.

Il vigente comma 5 dell'articolo 165 prevede che, per i redditi d'impresa prodotti all'estero mediante stabile organizzazione o da società controllate ammesse al consolidato mondiale (di cui alla sezione III del capo II del Titolo II del TUIR), la detrazione può essere calcolata dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente è condizionato

all'indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento a titolo definitivo.

Ai sensi del vigente comma 6, nel caso di reddito d'impresa prodotto da imprese residenti nello stesso Paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito, per la parte che eccede la quota d'imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito d'imposta, fino a concorrenza della eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo.

Ove negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d'imposta, se si produce l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito. Le disposizioni relative al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza si applicano anche ai redditi d'impresa prodotti all'estero dalle singole società partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso Paese, salve specifiche eccezioni .

Per effetto delle norme in esame si intende **ampliare l'ambito soggettivo del predetto credito di imposta**, estendendo a tutti i contribuenti le disposizioni contenute nei sopra illustrati commi 5 e 6 dell'articolo 165 del TUIR, che attualmente sono riservate ai redditi d'impresa prodotti all'estero tramite una stabile organizzazione. Di conseguenza, si amplia l'ambito operativo delle norme concernenti:

- la detraibilità delle imposte estere nel periodo in cui il reddito estero concorre al reddito complessivo in Italia, purché le medesime imposte estere siano state pagate a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo;
- la possibilità di riporto in avanti ed indietro delle eccedenze di imposta estera rispetto all'imposta italiana.

Più in dettaglio le modifiche di cui al **comma 1, lettera a)** (incidendo sul comma 5 dell'articolo 165) intendono estendere la portata della detrazione ivi prevista, non limitandola dunque ai soli redditi d'impresa prodotti all'estero mediante stabile organizzazione o da società controllate ammesse al consolidamento.

Con un'analogia disposizione, la **lettera b) del comma 1** prevede un'estensione soggettiva a tutti i contribuenti del credito d'imposta ivi previsto, che non viene dunque più limitato al reddito d'impresa prodotto, da imprese residenti, in un Paese estero. Dà quindi diritto all'agevolazione l'aver pagato un'imposta estera a titolo definitivo su redditi prodotti all'estero.

Il **comma 2 dell'articolo in esame** contiene poi una norma interpretativa, volta a chiarire l'ambito di applicazione del disposto dell'articolo 165; sono ammesse in detrazione sia le imposte contemplate nelle convenzioni contro le doppie imposizioni, sia ogni altra imposta o tributo estero purché investa il reddito; ove vi sia incertezza in merito alla natura del tributo non coperto da una convenzione di cui si intende chiedere la detrazione, il contribuente può presentare **istanza di interpello** ai sensi dell'art. 11 dello Statuto del Contribuente.

Infine, il **comma 3** prevede che le disposizioni in esame si applichino da periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Si rammenta che l'**articolo 3** dello schema, che intende ridisciplinare il sistema di **tassazione dei dividendi esteri** e, in particolare, da **Stati aventi un regime fiscale privilegiato**, reca specifici riferimenti all'articolo 165 in esame. Per ulteriori precisazioni si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 3.

## **Articolo 16** **(Disposizione finanziaria)**

L'**articolo 16** reca la **stima delle minori entrate** derivanti dal provvedimento in esame, pari a **99,3 milioni di euro per il 2016 e 28 milioni per il 2017 e 40,7 milioni di euro a decorrere dal 2018**.

A tali oneri si provvede mediante riduzione dell'**apposito fondo** istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui all'articolo 16 della legge delega, n. 23 del 2014) volto a **compensare** eventuali **nuovi o maggiori oneri** introdotti da altri decreti di attuazione della delega fiscale.

La relazione tecnica che accompagna il provvedimento reputa che derivino **maggiori entrate** dalle disposizioni di cui **all'articolo 4** in materia di interessi passivi, pari a **236 milioni** di euro nel 2017 e **134,6 milioni** a decorrere dal 2018.

La medesima relazione tecnica stima come **onerose** le **seguenti disposizioni**:

- **articolo 5** sulla deducibilità dei costi *black list*, che dovrebbe comportare minori entrate pari a **41,5 milioni di euro nel 2016 e 23,7 milioni** a decorrere dal **2017**;
- **articolo 8**, che modifica le cd. *CFC rules*, da cui discenderebbero minori entrate pari a **-57,8 milioni** di euro **nel 2016 e 33 milioni** a decorrere dal **2017**;
- **articolo 9** in materia di spese di rappresentanza, con minori entrate pari a **41,3 milioni nel 2017 e 23,6 milioni a decorrere dal 2018**;
- **articolo 14**, relativo al regime di esenzione di utili e perdite di stabili organizzazioni residenti, da cui discenderebbero minori entrate pari a **166 milioni nel 2017 e 95 milioni a decorrere dal 2018**.

Si ricorda che il richiamato **articolo 16 della legge 23/2014** stabilisce l'invarianza per la finanza pubblica delle disposizioni emanate in attuazione della delega, demandando alla relazione tecnica relativa a ciascuno schema di decreto legislativo il compito di evidenziare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Inoltre, qualora uno o più decreti legislativi determinino **nuovi o maggiori oneri**, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante **compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi**, adottati ai sensi della legge delega, **presentati prima o contestualmente** a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le maggiori entrate confluiscono in **un apposito fondo** istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo occorre ricordare che l'articolo 2 del D.Lgs. n. 188 del 2014, con il quale è stata revisionata l'imposizione fiscale sui tabacchi lavorati ai sensi della legge delega, al comma 4 ha ascritto alle nuove accise sui tabacchi **maggiori entrate** pari a **195 milioni di euro per il 2015 e 196 milioni a decorrere dal 2016. Quota parte di dette maggiori entrate (pari a 50 milioni a decorrere dal 2015) ha fornito** la copertura finanziaria a disposizioni precedenti (in particolare agli oneri di cui all'articolo 14, comma 3 del D.L. n. 91 del 2013). Quanto ai rimanenti **145 milioni per il 2015 e 146 milioni per il 2016**, tali risorse sono confluite nel predetto fondo del MEF (di cui all'articolo 16 della legge delega, n. 23 del 2014) volto a **compensare** eventuali **nuovi o maggiori oneri** introdotti dai decreti di attuazione della delega fiscale.

## Documenti all'esame delle Istituzioni dell'UE (a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Il 18 marzo 2015 la Commissione europea ha presentato un **pacchetto di misure sulla trasparenza fiscale** comprendente:

- una [comunicazione](#) sulla trasparenza fiscale per combattere l'evasione e l'elusione (COM(2015)136);
- una [proposta di modifica](#) della [direttiva 2011/16/UE](#) per quanto riguarda lo **scambio automatico obbligatorio di informazioni** nel settore fiscale;
- una proposta di **abrogazione**, a decorrere dal 1° gennaio 2016, della [direttiva 2003/48/CE](#) sulla tassazione dei redditi da risparmio.

### **Comunicazione sulla trasparenza fiscale**

La comunicazione illustra l'ambito e gli obiettivi del pacchetto, motivando gli interventi prospettati alla luce dell'esigenza di colmare le lacune giuridiche dei sistemi fiscali e i **disallineamenti tra le norme nazionali** che consentono attualmente ad alcune società di utilizzare tecniche di pianificazione fiscale aggressiva, **compromettendo un'equa ripartizione degli oneri** tra i contribuenti, la concorrenza leale tra le imprese e **condizioni di equità tra gli Stati membri** nella riscossione delle imposte sugli utili che sono loro legittimamente dovute.

La Commissione osserva peraltro che negli ultimi anni sono stati già compiuti notevoli progressi verso una maggiore trasparenza e cooperazione tra le amministrazioni fiscali dell'UE. In particolare, la revisione della [direttiva 2011/16/UE](#) sulla cooperazione amministrativa, ha rafforzato il quadro legislativo per lo **scambio automatico di informazioni** e posto **fine al segreto bancario** a fini fiscali in tutta l'Unione, imponendo agli Stati membri di scambiare automaticamente un'ampia gamma di informazioni finanziarie, in linea con il nuovo standard globale OCSE/G20. Ad avviso della Commissione, anche l'adozione di mandati negoziali per **accordi fiscali incentrati sullo scambio automatico di informazioni con la Svizzera**, Andorra, Monaco, San Marino e il Liechtenstein dovrebbe costituire un progresso importante nel programma dell'UE sulla trasparenza fiscale. La Commissione sta attualmente portando a termine tali negoziati con i cinque paesi limitrofi e intende presentare una proposta per la loro **firma entro l'estate del 2015**.

La comunicazione individua alcuni ambiti prioritari sui quali la Commissione intende intervenire, e precisamente:

- stabilire una **trasparenza rigorosa per gli accordi (rulings) fiscali**, al fine di ridurre i rischi di pianificazione fiscale aggressiva e di elusione dell'imposta sulle società (vedi *infra*, proposta di direttiva sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale);
- **semplificare la legislazione sullo scambio automatico di informazioni**. La citata revisione della [direttiva 2011/16/UE](#) sulla cooperazione amministrativa ha esteso la portata delle informazioni che devono essere scambiate

automaticamente dagli Stati membri sui redditi da risparmio, in linea con il nuovo standard internazionale dell'OCSE, e dunque la Commissione propone l'**abrogazione**, a decorrere dal 1° gennaio 2016, della [direttiva 2003/48/CE](#) sulla tassazione dei redditi da risparmio;

- valutare la fattibilità di **nuovi obblighi** in materia di **trasparenza per le multinazionali**, quali la comunicazione al pubblico di determinate informazioni fiscali;
- **rivedere il [codice di condotta](#) sulla tassazione delle imprese** approvato dal Consiglio ECOFIN il 1° dicembre 1997 (atto privo di valore giuridico). La Commissione ritiene che negli ultimi anni l'efficacia del codice nell'eliminare i regimi di tassazione dannosi sia diminuita, in quanto i suoi criteri non tengono conto dei sistemi più sofisticati di elusione dell'imposta sulle società. L'aggiornamento sarebbe finalizzato a rendere il codice più efficace nel garantire una concorrenza fiscale equa e trasparente all'interno dell'UE;
- **quantificare l'entità dell'evasione e dell'elusione fiscali**. La Commissione, insieme a Eurostat, intende collaborare con gli Stati membri per ottenere una stima attendibile del livello di evasione ed elusione fiscali, al fine di elaborare misure strategiche più mirate per contrastarle;
- **promuovere una maggiore trasparenza fiscale a livello internazionale**. Nelle sedi internazionali, i rappresentanti dell'UE hanno sostenuto le misure contro l'erosione della base imponibile delle società (*base erosion profit shifting*; BEPS) elaborate dall'OCSE/G20. Tuttavia, il progetto BEPS si basa sul principio dello scambio spontaneo di informazioni tra autorità fiscali in merito a *ruling* fiscali preferenziali, mentre l'UE intende continuerà promuovere, anche a livello globale, l'idea di uno scambio automatico.

#### ***Proposta di direttiva sullo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale***

La [proposta di modifica](#) della [direttiva 2011/16/UE](#) sullo **scambio automatico obbligatorio di informazioni** nel settore fiscale mira a rafforzare la cooperazione amministrativa tra le amministrazioni fiscali, istituendo uno **scambio automatico obbligatorio di informazioni** sui **ruling preventivi transfrontalieri** e sugli **accordi preventivi sui prezzi di trasferimento**.

La Commissione osserva che la **pianificazione fiscale** è tradizionalmente considerata una **pratica legittima dalle imprese**, dal momento che per ridurre il l'onere fiscale queste si avvalgono di dispositivi giuridici. Negli ultimi anni, tuttavia, la pianificazione fiscale è andata sviluppandosi tra varie giurisdizioni, assumendo forme sempre più sofisticate che consentono di **trasferire gli utili** imponibili in Stati in cui il **regime tributario è più favorevole**. Fra le conseguenze di questa pratica si possono citare le **doppie detrazioni** (ad esempio, la stessa spesa è detratta sia nello Stato della fonte che nello Stato di residenza) e la **doppia non imposizione** (ad esempio, i redditi non sono tassati né nello Stato della fonte né nello Stato di residenza).

In particolare, la proposta inserisce nella direttiva vigente un nuovo articolo 8 bis, che definisce il campo di applicazione e le condizioni per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sulle tipologie di *ruling* fiscali e di accordi sui prezzi di trasferimento quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, della proposta. L'articolo 8 bis, paragrafo 1, dispone che le autorità competenti di uno Stato membro comunichino alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante scambio automatico, le informazioni riguardanti i *ruling* fiscali da esse emanati o modificati. Tale obbligo è esteso ai *ruling* fiscali emanati nei dieci anni precedenti la data di entrata in vigore della direttiva (nella proposta della Commissione, il 1° gennaio 2016) e che sono ancora validi alla data della sua entrata in vigore.

*La proposta di direttiva sarà esaminata secondo la procedura legislativa speciale, che prevede la mera consultazione del Parlamento europeo e l'unanimità in seno al Consiglio dell'UE. L'obiettivo è di approvarla entro la fine del 2015, in modo che possa entrare in vigore il 1° gennaio 2016.*

### **Prossime tappe**

Secondo le indicazioni fornite dalla Commissione nella citata comunicazione, la prossima tappa del processo di rafforzamento del quadro giuridico anti-elusione sarà costituita da un **piano d'azione sulla tassazione delle imprese**, che sarà presentato **prima dell'estate**, e dovrebbe concentrarsi sulle misure volte a rendere più equa ed efficiente l'imposta sulle società all'interno del mercato unico e su iniziative per integrare a livello dell'Unione le nuove azioni dell'OCSE/G20 finalizzate a contrastare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS).

Inoltre, la Commissione intende rilanciare la [proposta di direttiva](#) relativa alla **base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società** (*Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB*), presentata il 16 marzo 2011.

Il regime comune prevede, in particolare, regole per il calcolo dei risultati fiscali di ciascuna società (o succursale), il consolidamento di tali risultati, qualora vi siano altri membri del gruppo, e la ripartizione della base imponibile consolidata tra ciascuno Stato membro ammissibile. Non sarebbero invece armonizzate **le aliquote d'imposta**, che rimarrebbero di esclusiva **competenza nazionale** pur incoraggiando la Commissione una **leale concorrenza** tra gli Stati membri al riguardo.

*La proposta viene esaminata secondo una procedura legislativa speciale, che prevede l'unanimità in seno al Consiglio dell'UE e il mero parere del Parlamento europeo.*

*Il negoziato in seno al Consiglio dell'UE è stato caratterizzato sinora dalla forte opposizione di alcuni Paesi (tra cui il Regno Unito) a gran parte delle previsioni della proposta, sulla base dell'affermazione per cui la fiscalità diretta ricadrebbe integralmente nelle competenze normative nazionali.*

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Mar 2015 [Nota di lettura n. 79](#)  
**A.S. 1758:** "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014"
- " [Nota di lettura n. 80](#)  
**A.S. 1813:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 19](#)  
**A.S. 1719:** "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 20](#)  
Il bilancio dello Stato 2015-2017. Una analisi delle spese per missioni e programmi
- " [Nota di lettura n. 81](#)  
**A.S. 1719:** "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Apr 2015 [Nota di lettura n. 82](#)  
**A.S. 1854:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 9](#)  
Documento di economia e finanza 2015 (**Doc. LVII, n. 3**)
- Mag 2015 [Nota di lettura n. 83](#)  
Schema di decreto legislativo recante misure di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (**Atto del Governo n. 157**)
- " [Nota di lettura n. 84](#)  
Schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni (**Atto del Governo n. 158**)
- " [Nota breve n. 11](#)  
Le previsioni economiche di primavera della Commissione Europea